

Codice DB1004

D.D. 7 dicembre 2011, n. 416

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti del settore tessile, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006.

IL DIRETTORE

Premesso che:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

la parte quinta del citato d.lgs. 152/2006, nel dettare “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;

l'articolo 272 dello stesso decreto legislativo, al comma 2, prevede che, per specifiche categorie di stabilimenti, l'autorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

lo stesso articolo 272, poi, al comma 3, stabilisce che *“L'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo”* specificando che *“per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni”*;

l'articolo 281, comma 1, del d.lgs. 152/2006 prevede che i gestori degli stabilimenti già autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo debbano presentare -quale primo rinnovo- una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del citato d.lgs. 152/2006, entro i termini stabiliti dallo stesso art. 281, comma 1, o nel rispetto dei calendari adottati dalla Regione;

la l.r. 7 aprile 2000 n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e gli articoli 3, 36, 43 e 44 della l.r. 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), nel definire le competenze, individuano la Regione quale autorità competente per le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali, ivi compresa l’emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, e le Province quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l’adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni;

in considerazione del fatto che, in precedenza, alcuni stabilimenti del settore tessile hanno aderito alle procedure semplificate di autorizzazione per le emissioni in atmosfera attivate dalla Regione Piemonte con la d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000 per gli impianti del settore tessile, con la d.d. n. 279/22.4 del 10 settembre 2004 per impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, con la d.g.r. n. 307-42232 del 29 dicembre 1994 per gli impianti per la pulizia di superfici, con la d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995 per gli impianti per la verniciatura di oggetti vari, con la d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 per gli impianti del settore metalmeccanico, con la d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001 per gli impianti per attività di servizio, si ravvisa la necessità di procedere -con riferimento agli stabilimenti del settore tessile- al rinnovo delle medesime autorizzazioni con il presente provvedimento;

considerate le modifiche intervenute negli ultimi anni nel quadro normativo con riguardo alle tematiche ambientali;

ritenuto opportuno rammentare le ulteriori disposizioni normative rilevanti ai fini dell’adozione di autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti del settore tessile e specificamente:

- la l. 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) e s.m.i. che stabilisce i termini per la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- il d.lgs. 27 marzo 2006, n. 161 (Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria) e s.m.i, che stabilisce il contenuto massimo di composti organici volatili nelle pitture e vernici ai fini dell'immissione sul mercato;
- il d.lgs. 152/2006 che all'art. 275 disciplina, relativamente alle emissioni di composti organici volatili, i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi, per le attività individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del decreto;
- lo stesso d.lgs. 152/2006 che al punto 2 della parte II dell'Allegato III alla parte quinta individua l'attività di rivestimento come “qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su: ... c) superfici metalliche e di plastica ...con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno; d) superfici di legno, con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno; e) superfici tessili, di tessuto, di film e di carta, con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno; f) cuoio, con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno”, al punto 4) del medesimo allegato individua l'attività di pulitura a secco come “Qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza COV in un impianto di pulitura di indumenti, di elementi di arredamento e di prodotti di consumo analoghi,

ad eccezione della rimozione manuale di macchie e di chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento” nonché al punto 10) la ”Pulizia di superficie, con una soglia di consumo di solvente superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui al paragrafo 2 della parte I del presente allegato e superiore a 2 tonnellate/anno negli altri casi”;

precisato che negli stabilimenti del settore tessile trattati nel presente provvedimento possono essere svolte attività di pulizia di superfici riconducibili alla definizione di cui al punto 10), ma con utilizzo di solvente inferiore alle soglie di consumo ivi previste;

considerato che negli stabilimenti del settore tessile trattati nel presente provvedimento possono essere svolte attività di pulitura a secco riconducibili alla definizione di cui al punto 4) sopra riportata;

rilevato che negli stabilimenti del settore tessile trattati nel presente provvedimento possono essere svolte attività di verniciatura di oggetti vari riconducibili alla definizione di cui al punto 2) sopra riportata ma non possono essere utilizzati prodotti vernicianti pronti all'uso in quantità superiore a 50 kg/giorno complessivi di stabilimento; pertanto, se per tutto il ciclo di verniciatura si possono utilizzare prodotti vernicianti con tenore di solvente organico inferiore al 10%, detti stabilimenti non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del d.lgs. 152/2006; se, invece, si utilizzano prodotti vernicianti al solvente, che normalmente hanno un tenore di solventi organici superiore al 50%, detti stabilimenti rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del d.lgs. 152/2006, in quanto, con tali prodotti, la minore delle soglie di consumo di solvente di 5 tonnellate/anno risulta superata se si considera il quantitativo giornaliero massimo di 50 kg/giorno sopraindicato, utilizzato per 220 giorni lavorativi anni;

dato atto che le soluzioni tecnologiche e i valori limite alle emissioni stabiliti nell'Allegato 2 della d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995 per gli impianti per la verniciatura di oggetti vari, consentono di conseguire un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni delle parti III e IV dell'Allegato III alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, e che risultano già congruenti con i disposti di cui all'art. 275 del d.lgs. 152/2006, per quanto riguarda la qualità e la quantità delle emissioni;

verificato che le soluzioni tecnologiche e i valori limite alle emissioni stabiliti nell'Allegato 2 della d.d. n. 279/22.4 del 10 settembre 2004 per impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami consentono di conseguire un contenimento delle emissioni di composti organici volatili già congruenti con i disposti di cui all'art. 275 del d.lgs. 152/2006, per quanto riguarda la qualità e la quantità delle emissioni;

rilevata la necessità di integrare le prescrizioni di cui all'Allegato 2 della d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995 in modo da recepire le disposizioni del d.lgs. 152/2006 che riguardano la verifica di conformità e i metodi per il controllo al fine di rispettare l'art. 275, comma 6 del citato decreto legislativo, che impone l'individuazione del limite di emissione totale annua che deve essere verificato attraverso l'elaborazione e l'aggiornamento del “Piano di gestione dei solventi”, nonché i suggerimenti scaturiti dai tavoli di lavoro tenutisi con le Province e le Associazioni di categoria, relativamente alla variazione di dimensionamento di carboni o alla frequenza di sostituzione dei medesimi;

considerato che il “Piano di gestione dei solventi”, ovvero il bilancio di materia entrata/uscita dei solventi redatto dal gestore, è un utile strumento di autocontrollo nel caso di stabilimenti che

utilizzano sostanze organiche volatili, anche per gli stabilimenti che svolgono le attività di cui al comma 2 dell’art. 275 del d.lgs.152/2006 con utilizzo di solvente organico inferiore alle soglie di consumo ivi previste;

nel rispetto delle modalità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera, definite dal Consiglio regionale con deliberazione n. 946 - 17595 del 13 dicembre 1994, nonché nel rispetto di quanto disposto nell’aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria - Stralcio di piano per il riscaldamento/condizionamento, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009, possono essere individuati, fra le tecnologie attualmente disponibili per gli stabilimenti del settore tessile, processi caratterizzati da una minor pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione, che, allo stato attuale delle conoscenze, risultano essere quelli descritti nell’Allegato 3, i cui contenuti tecnici sono conformi, come disposto dall’art. 272 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, a quanto stabilito nell’art. 271, commi da 5 a 7 del medesimo decreto legislativo per l’autorizzazione degli impianti ivi previsti;

ritenuto conseguentemente opportuno adottare l’autorizzazione in via generale di cui alla presente determinazione in sostituzione di quella di cui alla d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000, in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006, nonché dell’intervenuta vigenza dell’art. 3, comma 1, lett. d) della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e dell’art. 44, comma 1, lett. c) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

considerato che i gestori che intendano installare, modificare o trasferire stabilimenti del settore tessile nei quali verranno eserciti gli impianti indicati nell’Allegato 3 alla presente determinazione, possono aderire all’autorizzazione di carattere generale presentando domanda secondo il modello di cui all’Allegato 2A, impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nel medesimo Allegato 3;

ritenuto possibile consentire l’adesione all’autorizzazione di carattere generale anche ai gestori che eserciscono stabilimenti del settore tessile che alla data del 29 aprile 2006 risultavano già autorizzati ai sensi del d.p.r. 203/1988, richiedendosi a tal fine la presentazione della domanda di primo rinnovo secondo il modello di cui all’Allegato 2B entro i termini stabiliti dall’art. 281 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e di seguito riportati:

- entro il 31 dicembre 2011, per gli stabilimenti anteriori al 1988;
- tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
- tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;

e l’impegno degli stessi a rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell’Allegato 3 alla presente determinazione per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti nonché ad adeguare tutti gli altri impianti ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3 entro due anni dalla presentazione della domanda;

ritenuto inoltre opportuno, ai sensi dell’articolo 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006 prevedere il rinnovo dell’autorizzazione per gli stabilimenti del settore tessile con singoli impianti autorizzati, ai sensi del d.p.c.m. 21 luglio 1989 e del d.p.r. 25 luglio 1991, in riferimento alla d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000, alla d.d. n. 279/22.4 del 10 settembre 2004, alla d.g.r. n. 307-42232 del 29 dicembre

1994, alla d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995, alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 e alla d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001, in modo da consentire la prosecuzione dell'esercizio dello stabilimento, a condizione che il gestore entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento presenti domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2C, impegnandosi a rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti nonché ad adeguare tutti gli altri impianti ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3 entro due anni dalla presentazione della domanda;

considerato che nel caso in cui nello stesso stabilimento del settore tessile siano presenti più impianti che svolgono le fasi individuate al punto 1 della lettera A) dell'Allegato 3 alla presente determinazione, il rinnovo per tutti gli impianti, ivi compresi quelli autorizzati dopo il 29 aprile 2006, deve essere effettuato entro la prima delle scadenze previste per gli stessi;

ritenuto altresì opportuno consentire l'adesione all'autorizzazione di carattere generale anche ai gestori che eserciscono stabilimenti del settore tessile interamente autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/2006, richiedendosi a tal fine l'impegno degli stessi a rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione e la presentazione della domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2D;

precisato, inoltre, che l'adesione all'autorizzazione di carattere generale comporta la rinuncia alle autorizzazioni in essere e che la citata adesione è possibile qualora nello stabilimento siano eserciti esclusivamente impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 del d.lgs. n. 152/2006 e che, conseguentemente, nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 successivamente all'autorizzazione in deroga, gli impianti e le attività in deroga saranno ricompresi nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del citato art. 269;

richiamato l'obbligo di presentazione di domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, sancito dall'art. 272, comma 2, per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione di carattere generale non si riferisce, si ritiene opportuno prevedere che i gestori di stabilimenti del settore tessile che non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione e sono titolari di autorizzazioni di cui alla d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000, alla d.d. n. 279/22.4 del 10 settembre 2004, alla d.g.r. n. 307-42232 del 29 dicembre 1994, alla d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995, alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 e alla d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001, presentino, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, domanda di autorizzazione osservando le procedure previste dall'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, e possano continuare a esercire gli impianti sino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269;

precisato che gli stabilimenti del settore tessile nei quali sono presenti esclusivamente impianti ed attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006, non sono sottoposti ad autorizzazione e pertanto i gestori dei tali stabilimenti non devono aderire all'autorizzazione di carattere generale;

dato atto che gli impianti di produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, alimentati con biomasse, di potenze superiori a quelle indicate nella Tabella 1 del d.m. 10 settembre 2010

(Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, l'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile per tutti gli altri impianti/attività dello stabilimento del settore tessile e che, ai sensi del punto 15.5 dell'allegato al d.m. sopra citato, resta fermo l'obbligo di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni recepita nel procedimento unico con riferimento all'intero stabilimento.

visto il titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 "L'autorizzazione integrata ambientale" che, nel relativo allegato VIII, individua le categorie di attività industriali soggette all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e considerato che le attività del settore tessile, se svolte in tali stabilimenti non sono autorizzabili in via generale;

visto il titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 "La valutazione di impatto ambientale" e considerato che le attività del settore tessile, se contemplate nell'ambito di progetti assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, debbano essere valutate contestualmente al progetto complessivo e non possano, comunque, essere autorizzate in via generale;

tenuto conto che la Regione e le Province, nell'ottica di una maggiore semplificazione, attivano, quale supporto alla predisposizione della domanda di adesione all'autorizzazione, una procedura informatizzata accessibile tramite i siti web istituzionali delle Province e il sito regionale <http://www.sistemapiemonte.it/ambiente>, l'istanza dovrà essere predisposta utilizzando tale procedura informatizzata. La procedura consente:

- di predisporre l'istanza attraverso un processo guidato;
- di scaricare l'istanza e la documentazione allegata ai fini della firma digitale;
- l'inoltro dell'istanza e della documentazione allegata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al SUAP territorialmente competente, alla Provincia e al Comune, attivando le funzionalità appositamente inserite nella procedura stessa;
- in alternativa all'inoltro tramite PEC, la stampa dell'istanza e della documentazione allegata ai fini della trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (d.lgs. 70/2011, art. 5, c.2);
- di rendere disponibile ad ARPA le informazioni relative all'istanza ed alla documentazione allegata.

preso atto dell'imminenza della scadenza relativa al primo rinnovo dell'autorizzazione previsto dall'art. 281, comma 1 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per gli stabilimenti anteriori al 1988, nelle more dell'attivazione della suddetta procedura informatizzata, è possibile predisporre le istanze utilizzando la modulistica di cui agli allegati 2A), 2B), 2C) e 2D) della presente determinazione in forma cartacea e la trasmissione delle stesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ritenuto opportuno, sino a nuova determinazione regionale, che le istanze con la relativa documentazione siano inviate anche alla Provincia interessata al procedimento al fine di garantire il tempestivo raccordo tra il SUAP territorialmente competente e le amministrazioni provinciali di riferimento ed altresì lo svolgimento del procedimento entro i termini stabiliti dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

considerate le modifiche intervenute nel quadro normativo, sia per gli aspetti ambientali, sia con riguardo al principio di distinzione delle competenze degli organi di direzione politica e della dirigenza recepito dalla l.r. 8 agosto 1997, n. 51 e dalla successiva l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

vista la d.c.r. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la d.g.r. n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 7 aprile 2000, n. 43;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 40-23049 del 10 novembre 1997 e con deliberazione n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009;

determina

- di adottare l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti del settore tessile in sostituzione di quella approvata con la d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000, disciplinando nell'Allegato 1 le modalità procedurali di adesione alla suddetta autorizzazione e stabilendo che:

1. i gestori che intendano installare, trasferire o modificare uno stabilimento del settore tessile devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento o della modifica dello stabilimento secondo il modello di cui all'Allegato 2A, impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione;

2. i gestori di cui al punto precedente sono autorizzati in via generale ai sensi del d.lgs. 152/2006 a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, che prevedono, tra l'altro, che la Provincia possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

3. i gestori che eserciscono stabilimenti del settore tessile e sono titolari di autorizzazioni di cui alla d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000, alla d.d. n. 279/22.4 del 10 settembre 2004, alla d.g.r. n. 307-42232 del 29 dicembre 1994, alla d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995, alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 e alla d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente atto, devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo il modello di cui all'Allegato 2C impegnandosi a rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti nonché ad adeguare tutti gli altri impianti ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3 entro due anni dalla presentazione della domanda. In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla

climatizzazione di ambienti e secondo le prescrizioni delle autorizzazioni in essere per gli altri impianti fino all'adeguamento e, successivamente, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

4. ai fini del primo rinnovo dell'autorizzazione previsto dall'art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, la possibilità di aderire all'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera è estesa agli stabilimenti del settore tessile che alla data del 29 aprile 2006 risultavano autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del d.p.r. 203/1988, a condizione che:

- a) la domanda di primo rinnovo sia presentata, secondo il modello di cui all'Allegato 2B, entro i termini indicati nell'art. 281, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;
- b) i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 3 siano rispettati dal momento della presentazione della domanda per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti;
- c) il gestore si impegni ad adeguare tutti gli altri impianti ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3 entro due anni dalla presentazione della domanda.

In tale caso, la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti e secondo le prescrizioni delle autorizzazioni in essere per gli altri impianti fino all'adeguamento e, successivamente, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

5. nel caso in cui nello stesso stabilimento del settore tessile siano presenti più impianti che svolgono le fasi individuate al punto 1 della lettera A) dell'Allegato 3 alla presente determinazione, il rinnovo per tutti gli impianti, ivi compresi quelli autorizzati dopo il 29 aprile 2006, deve essere effettuato entro la prima delle scadenze previste per gli stessi;

6. i gestori che eserciscono stabilimenti del settore tessile interamente autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, che intendano aderire alla autorizzazione di carattere generale, presentano domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo il modello di cui all'Allegato 2D impegnandosi a rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione. In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3;

7. i gestori che eserciscono stabilimenti del settore tessile e che non ritengono di aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione devono presentare domanda di autorizzazione osservando le procedure previste dall'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, anche in relazione all'art. 281 comma 1 del medesimo;

8. i gestori, che eserciscono stabilimenti del settore tessile e sono titolari di autorizzazioni di cui alla d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000, alla d.d. n. 279/22.4 del 10 settembre 2004, alla d.g.r. n. 307-42232 del 29 dicembre 1994, alla d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995, alla d.g.r. n. 28-993 del

30 agosto 1995 e alla d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001, che non ritengono di aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione devono presentare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, domanda di autorizzazione osservando le procedure previste dall'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, esplicitando i motivi della mancata adesione alla procedura semplificata e possono continuare a esercire gli impianti sino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006;

9. i gestori di stabilimenti del settore tessile che non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione a causa della presenza nello stabilimento anche di impianti o attività a cui l'autorizzazione di carattere generale non si riferisce, e sono titolari di autorizzazioni di cui alla d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000, alla d.d. n. 279/22.4 del 10 settembre 2004, alla d.g.r. n. 307-42232 del 29 dicembre 1994, alla d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995, alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 e alla d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001, devono presentare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, domanda di autorizzazione osservando le procedure previste dall'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, e possono continuare a esercire gli impianti sino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006;

10. le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'Allegato 3 sono affidate all'A.R.P.A.;

11. in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Provincia procederà secondo quanto previsto dall'art. 278 del d.lgs. n. 152/2006;

12. sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

- di dare atto che gli Allegati 1, 2A, 2B, 2C, 2D e 3 sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio

Allegato

ALLEGATO 1

STABILIMENTI DEL SETTORE TESSILE

MODALITÀ DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile qualora nello stabilimento siano eserciti esclusivamente impianti/attività in deroga di cui all'art. 272 del d.lgs. n. 152/2006 e, conseguentemente, nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 successivamente all'autorizzazione in deroga, gli impianti/attività in deroga saranno ricompresi nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del citato art. 269.

Gli stabilimenti del settore tessile nei quali sono presenti esclusivamente impianti ed attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006, non sono sottoposti ad autorizzazione, pertanto i gestori di tali stabilimenti non devono aderire all'autorizzazione di carattere generale.

Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, alimentati con biomasse, di potenze superiori a quelle indicate nella Tabella 1 del d.m. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e, pertanto, soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, l'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile per tutti gli altri impianti/attività dello stabilimento del settore tessile; ai sensi del punto 15.5 dell'allegato al d.m. sopra citato, resta fermo l'obbligo di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni recepita nel procedimento unico con riferimento all'intero stabilimento.

A) Autorizzazione per stabilimenti nuovi, da trasferire o da modificare (Allegato 2A)

I gestori che intendano installare, trasferire o modificare uno stabilimento del settore tessile devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2A;
- impegnarsi a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3;
- allegare la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3.

La domanda (in bollo) di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento o della modifica dello stabilimento.

In tale caso i gestori sono autorizzati in via generale ai sensi del d.lgs. 152/2006 a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, che prevedono, tra l'altro, che la Provincia possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

I gestori autorizzati in via generale a trasferire lo stabilimento da altra località dovranno inviare al SUAP, alla Provincia, al Comune e all'ARPA competenti per territorio relativamente alla precedente sede dello stabilimento la richiesta di chiusura della pratica.

I gestori che intendano trasferire solo alcuni impianti dello stabilimento devono presentare la domanda di adesione come modifica dello stabilimento di destinazione oppure come nuovo stabilimento di destinazione e, relativamente alla precedente sede, comunicare la modifica non sostanziale al SUAP, alla Provincia, al Comune e all'ARPA competenti per territorio, accompagnata dagli elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nello stabilimento.

B) Primo rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in essere alla data del 29 aprile 2006 (Allegato 2B)

Ai fini del primo rinnovo dell'autorizzazione previsto dall'art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, i gestori che eserciscono stabilimenti del settore tessile con impianti che alla data del 29 aprile 2006 risultavano autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del d.p.r. 203/1988 devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2B entro i termini sotto indicati, rinunciando alle autorizzazioni in essere;
- rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti;
- impegnarsi ad apportare sugli altri impianti gli adeguamenti necessari al fine di rispettare i requisiti tecnico gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 entro 2 anni dalla presentazione della domanda;
- allegare la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3.

La domanda in bollo deve essere presentata entro i termini previsti dall'art. 281 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e di seguito riportati:

- entro il 31 dicembre 2011, per gli stabilimenti anteriori al 1988;
- tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1 gennaio 2000;
- tra il 1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;

con l'avvertenza che, nel caso in cui nello stesso stabilimento del settore tessile siano presenti più impianti che svolgono le fasi individuate al punto 1 della lettera A) dell'Allegato 3 alla presente determinazione, il rinnovo per tutti gli impianti, ivi compresi quelli autorizzati dopo il 29 aprile 2006, deve essere effettuato entro la prima delle scadenze previste per gli stessi.

In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti e secondo le prescrizioni delle autorizzazioni in essere per gli altri impianti fino all'adeguamento che deve avvenire entro 2 anni dalla presentazione della domanda e, successivamente, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

C) Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti con impianti già autorizzati in base alla d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000, alla d.d. n. 279/22.4 del 10 settembre 2004, alla d.g.r. n. 307-42232 del 29 dicembre 1994, alla d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995, alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 e alla d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001. (Allegato 2C)

I gestori che eserciscono stabilimenti del settore tessile e sono titolari di autorizzazioni sulla base dei seguenti provvedimenti:

- d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000 per gli impianti del settore tessile;
- d.d. n. 279/22.4 del 10 settembre 2004 per impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami;
- d.g.r. n. 307-42232 del 29 dicembre 1994 per gli impianti per la pulizia di superfici;
- d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 per gli impianti del settore metalmeccanico;
- d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995 per gli impianti per la verniciatura di oggetti vari;

- d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001 per gli impianti per attività di servizio;

entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente atto, devono:

- presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2C, rinunciando alle autorizzazioni in essere;
- rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti;
- impegnarsi ad apportare sugli altri impianti gli adeguamenti necessari al fine di rispettare i requisiti tecnico gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 entro 2 anni dalla presentazione della domanda;
- allegare la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3.

La domanda deve essere presentata in bollo.

In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti e secondo le prescrizioni delle autorizzazioni in essere per gli altri impianti fino all'adeguamento che deve avvenire entro 2 anni dalla presentazione della domanda e, successivamente, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

D) Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Allegato 2D)

I gestori titolari di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269 e del d.lgs 152/2006 per tutti gli impianti dello stabilimento del settore tessile, che intendono aderire all'autorizzazione di carattere generale, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2D, rinunciando alle autorizzazioni in essere;
- rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 al momento della presentazione della domanda e impegnarsi a rispettare le prescrizioni del medesimo allegato;
- allegare la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3.

La domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale deve essere presentata in bollo.

In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3.

E) Variazione della ragione sociale

I gestori autorizzati in via generale dovranno comunicare al SUAP, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

F) Cessazione dell'attività

I gestori autorizzati in via generale dovranno comunicare al SUAP, alla Provincia, al Comune e all'ARPA competenti per territorio, la cessazione dell'attività degli stabilimenti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

G) Modalità per la presentazione e l'inoltro delle domande di adesione all'autorizzazione

1. La Regione e le Province attivano una procedura informatizzata, quale supporto alla redazione della domanda di adesione all'autorizzazione. La procedura è accessibile tramite i siti web istituzionali delle Province e tramite il sito regionale <http://www.sistemapiemonte.it/ambiente>. Per l'accesso alla procedura è necessario che il legale rappresentante che presenta la domanda oppure il soggetto da esso delegato alla presentazione della domanda stessa, disponga di un certificato digitale rilasciato da un Ente certificatore riconosciuto da DigitPA (http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale).
2. L'istanza deve essere predisposta utilizzando la procedura di cui al punto 1, la quale consente:
 - di predisporre l'istanza attraverso un processo guidato;
 - di scaricare l'istanza e la documentazione allegata ai fini della firma digitale;
 - l'inoltro dell'istanza e della documentazione allegata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al SUAP territorialmente competente, alla Provincia e al Comune, attivando le funzionalità appositamente inserite nella procedura stessa;
 - in alternativa all'inoltro tramite PEC, la stampa dell'istanza e della documentazione allegata ai fini della trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (d.lgs. 70/2011, art. 5, c.2);
 - di rendere disponibile ad ARPA le informazioni relative all'istanza ed alla documentazione allegata

Nelle more dell'attivazione della suddetta procedura informatizzata, è possibile predisporre le istanze utilizzando la modulistica di cui agli allegati 2A), 2B), 2C) e 2D) della presente determinazione in forma cartacea e la trasmissione delle stesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Sino a nuova determinazione regionale, le istanze con la relativa documentazione sono inviate anche alla Provincia interessata al procedimento al fine di garantire il tempestivo raccordo tra il SUAP territorialmente competente e le amministrazioni provinciali di riferimento ed altresì lo svolgimento del procedimento entro i termini stabiliti dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

ALLEGATO 2A

Al SUAP



BOLLO

Alla **Provincia** di
Via n.

e p.c. Al **Comune** di

Oggetto: Domanda di adesione all'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da **stabilimenti del settore tessile**, ai sensi dell'art 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il sottoscritto
nato a il/.....
residente a in via/corso n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in via/corso n.

CHIEDE

DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER:

[1] **installare un nuovo stabilimento del settore tessile**

in Comune di via/corso n.

[1] **modificare uno stabilimento del settore tessile**

in Comune di via/corso n.

[1] **trasferire uno stabilimento del settore tessile**

dal Comune di via/corso n.

al Comune di via/corso n.

nel quale verranno attivate:

n. [2] postazioni di bruciapelo

n. [2] postazioni di gasatura dei filati sintetici e naturali

n. [2] postazioni di testurizzazione filati

n. [2] macchine per termofissaggio ed essiccazione

n. [2] macchine per essiccazione a temperatura inferiore ai 150°C

n. [2] macchine di lavaggio a circuito chiuso discontinue con utilizzo di solventi

n. [2] macchine di lavaggio continue con utilizzo di solventi

n. [2] postazioni di smacchiatura con utilizzo di solventi

n. [2] postazioni di pesatura (cucina colori)

- n.^[2] postazioni di dissoluzione di coloranti e ausiliari (cucina colori)
- n.^[2] macchine di imbozzimatura/inceratura filati
- n.^[2] macchine continue per il trattamento con vapore a temperatura inferiore ai 150°C
- n.^[2] macchine discontinue per il trattamento con vapore a temperatura inferiore ai 150°C
- n.^[2] macchine per il trattamento irrestringibile
- n.^[2] macchine di lavaggio a circuito chiuso con utilizzo di solventi organici o solventi organici clorurati **con un consumo di solventi organici non superiore a 2 tonnellate/anno complessive di stabilimento e consumo di solventi organici clorurati non superiore a 1 tonnellata/anno complessiva di stabilimento**
- n.^[2] postazioni di pulizia di superfici con detergenti a base acquosa
- n.^[2] postazioni di taglio (anche mediante taglio laser) di materie plastiche, elastomeri e materiali compositi
- n.^[2] postazioni di lavorazione meccanica (quali ad esempio: tornitura, foratura, traciatura, trapanatura, sbavatura, lucidatura) di materie plastiche, elastomeri e di materiali compositi
- n.^[2] postazioni di taglio di materiali metallici a freddo con utensili
- n.^[2] postazioni per lavorazioni con asportazione di truciolo del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
- n.^[2] postazioni di carteggiatura e levigatura del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
- n.^[2] macchine di pallinatura
- n.^[2] macchine di granigliatura
- n.^[2] macchine di sabbiatura
- n.^[2] postazioni di saldatura particolari metallici
- n.^[2] postazioni di **incollaggio con utilizzo di colle viniliche o di colle senza solvente**
- n.^[2] postazioni di incollaggio **con utilizzo di colle o mastici, contenenti solventi organici, non superiore a 2 kg/giorno** complessivo di stabilimento
-^[3] le varie fasi di un processo di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore a 2,5 kg/giorno** complessivi di stabilimento

oppure:

-^[3] le varie fasi di un processo di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 50 kg/giorno** complessivi di stabilimento effettuato mediante:
 - n.^[2] postazioni di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 5 kg/ora** per ciascuna postazione, aventi contenuto di **solventi organici non superiore al 10% in massa**
 - n.^[2] cabine di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 5 kg/ora** per ciascuna cabina di verniciatura, aventi contenuto di **solventi organici superiore al 10 % in massa**
 - n.^[2] postazioni di carteggiatura a macchina

ed inoltre:

- n.^[2] cabine di verniciatura, con utilizzo di **prodotti vernicianti in polvere non superiore a 15 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 kg/giorno** complessivi per l'intero stabilimento

Impianti di combustione **con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore o uguale a 50 MW:**

n.^[2] generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a T≤150°C
n.^[2] generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a T>150°C
n.^[2] sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione

Impianti di climatizzazione invernale e/o estiva mediante:

n.^[2] generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento)
n.^[2] sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna
n.^[2] sistemi di cogenerazione e trigenerazione

n.^[2] forni di asciugatura e essiccazione
n.^[2] gruppi elettrogeni o motori di emergenza
n.^[2] postazioni di ricarica batterie
n.^[2] sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio indiretto
n.^[2] serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili liquidi
n.^[2] serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico (<68% in massa), soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di acido acetico, soluzioni acquose di acido formico, soluzioni acquose di ipoclorito di sodio, soluzioni acquose di bisolfite di sodio, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di perossido di idrogeno, soluzioni acquose di carbonato di sodio, soluzioni acquose di tensioattivi, soluzioni acquose di policloruro di alluminio, soluzioni acquose di cloruro ferrico, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose urea.

nonché le altre lavorazioni e fasi di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 416/DB1004 del 7/12/2011.

Pertanto si impegna a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 416/DB1004 del 7/12/2011

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006;
- che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a procedura di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- che all'interno dello stabilimento del settore tessile non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento in cui saranno attivati gli impianti.

Allega la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3 della d.d. n. 416/DB1004 del 7/12/2011

Allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, gli eventuali impianti di abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data/..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma(*)

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

- [1] Indicare con una X la motivazione della richiesta di autorizzazione.
- [2] Indicare il numero di postazioni, attrezzature e/o di cabine di verniciatura per le quali si richiede l'autorizzazione.
- [3] Indicare con una X l'opzione per la quale si richiede l'autorizzazione.

La domanda in BOLLO deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento o della modifica dello stabilimento.

- (*) Nel caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (d.lgs. n. 70/2011, art. 5, comma 2), la firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 2B

Al SUAP



BOLLO

Alla **Provincia** di
Via n.

e p.c. Al **Comune** di

Oggetto: Domanda di **PRIMO RINNOVO** dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da **stabilimenti del settore tessile**, mediante **AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il sottoscritto
nato a il/...../....
residente a in via/corso n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in via/corso n.

CHIEDE

IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, in essere alla data del 29 aprile 2006, aderendo all'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per continuare ad esercire lo **stabilimento del settore tessile**, ubicato
in Comune di via/corso n.

già autorizzato ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 e ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152:

[4] con i seguenti provvedimenti:

n. del rilasciato da
n. del rilasciato da

[4] in forma tacita, per aver presentato domanda ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. n. 203/88 in data,

nel quale vengono eserciti:

- n. [5] postazioni di bruciapelo
- n. [5] postazioni di gasatura dei filati sintetici e naturali
- n. [5] postazioni di testurizzazione filati
- n. [5] macchine per termofissaggio ed essiccazione

- n.^[5] macchine per essiccazione a temperatura inferiore ai 150°C
- n.^[5] macchine di lavaggio a circuito chiuso discontinue con utilizzo di solventi
- n.^[5] macchine di lavaggio continue con utilizzo di solventi
- n.^[5] postazioni di smacchiatura con utilizzo di solventi
- n.^[5] postazioni di pesatura (cucina colori)
- n.^[5] postazioni di dissoluzione di coloranti e ausiliari (cucina colori)
- n.^[5] macchine di imbozzimatura/inceratura filati
- n.^[5] macchine continue per il trattamento con vapore a temperatura inferiore ai 150°C
- n.^[5] macchine discontinue per il trattamento con vapore a temperatura inferiore ai 150°C
- n.^[5] macchine per il trattamento irrestringibile
- n.^[5] macchine di lavaggio a circuito chiuso con utilizzo di solventi organici o solventi organici clorurati **con un consumo di solventi organici non superiore a 2 tonnellate/anno complessive di stabilimento e consumo di solventi organici clorurati non superiore a 1 tonnellata/anno complessiva di stabilimento**
- n.^[5] postazioni di pulizia di superfici con detergenti a base acquosa
- n.^[5] postazioni di taglio (anche mediante taglio laser) di materie plastiche, elastomeri e materiali compositi
- n.^[5] postazioni di lavorazione meccanica (quali ad esempio: tornitura, foratura, tranciatura, trapanatura, sbavatura, lucidatura) di materie plastiche, elastomeri e di materiali compositi
- n.^[5] postazioni di taglio di materiali metallici a freddo con utensili
- n.^[5] postazioni per lavorazioni con asportazione di truciolo del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
- n.^[5] postazioni di carteggiatura e levigatura del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
- n.^[5] macchine di pallinatura
- n.^[5] macchine di granigliatura
- n.^[5] macchine di sabbiatura
- n.^[5] postazioni di saldatura particolari metallici
- n.^[5] postazioni di **incollaggio con utilizzo di colle viniliche o di colle senza solvente**
- n.^[5] postazioni di incollaggio **con utilizzo di colle o mastici, contenenti solventi organici, non superiore a 2 kg/giorno** complessivo di stabilimento
-^[6] le varie fasi di un processo di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore a 2,5 kg/giorno** complessivi di stabilimento

oppure:

-^[6] le varie fasi di un processo di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 50 kg/giorno** complessivi di stabilimento effettuato mediante:
 - n.^[5] postazioni di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 5 kg/ora** per ciascuna postazione, aventi contenuto di **solventi organici non superiore al 10% in massa**
 - n.^[5] cabine di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 5 kg/ora** per ciascuna cabina di verniciatura, aventi contenuto di **solventi organici superiore al 10 % in massa**

n.^[5] postazioni di carteggiatura a macchina

ed inoltre:

n.^[5] cabine di verniciatura, con utilizzo di **prodotti vernicianti in polvere non superiore a 15 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 kg/giorno** complessivi per l'intero stabilimento

Impianti di combustione con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore o uguale a 50 MW:

n.^[5] generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a $T \leq 150^{\circ}\text{C}$

n.^[5] generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a $T > 150^{\circ}\text{C}$

n.^[5] sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione

Impianti di climatizzazione invernale e/o estiva mediante:

n.^[5] generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento)

n.^[5] sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna

n.^[5] sistemi di cogenerazione e trigenerazione

n.^[5] forni di asciugatura e essiccazione

n.^[5] gruppi elettrogeni o motori di emergenza

n.^[5] postazioni di ricarica batterie

n.^[5] sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio indiretto

n.^[5] serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili liquidi

n.^[5] serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico (<68% in massa), soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di acido acetico, soluzioni acquose di acido formico, soluzioni acquose di ipoclorito di sodio, soluzioni acquose di bisolfito di sodio, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di perossido di idrogeno, soluzioni acquose di carbonato di sodio, soluzioni acquose di tensioattivi, soluzioni acquose di policloruro di alluminio, soluzioni acquose di cloruro ferrico, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose urea.

nonché le altre lavorazioni e fasi di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 416/DB1004 del 7/12/2011.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 416/DB1004 del 7/12/2011 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3;
- che lo stabilimento nel quale si richiede di continuare ad esercire gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006;
- che, per effetto della presente domanda, all'interno dello stabilimento del settore tessile non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento.

Allega la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3 della d.d. n. 416/DB1004 del 7/12/2011.

Allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, gli eventuali impianti di abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data/..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma(*)

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

- [4] Indicare con una X il tipo di autorizzazione in essere e i relativi dati.
- [5] Indicare il numero di postazioni, attrezzature e/o di cabine di verniciatura per le quali si richiede il rinnovo dell'autorizzazione.
- [6] Indicare con una X l'opzione per la quale si richiede il rinnovo dell'autorizzazione.

La domanda in BOLLO deve essere presentata entro i termini di cui alla lettera B) dell'Allegato 1 della d.d. n. 416/DB1004 del 7/12/2011.

- (*) Nel caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (d.lgs n. 70/2011, art. 5, comma 2), la firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 2C

Al SUAP

**BOLLO**Alla **Provincia** di
Via n.e p.c. Al **Comune** di

Oggetto: Domanda di **adesione**, ai sensi dell'art 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, **alla AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da **stabilimenti del settore tessile** con singoli impianti già autorizzati in via generale ai sensi della d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000, della d.d. n. 279/22.4 del 10 settembre 2004, della d.g.r. n. 307-42232 del 29 dicembre 1994, della d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995, della d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 e della d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001.

Il sottoscritto
nato a il/...../....
residente a in via/corso n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in via/corso n.

CHIEDE

DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad esercire lo stabilimento del settore tessile, ubicato
in Comune di via/corso n.

già autorizzato in via generale ai sensi della:

- [7] d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000 con istanze presentate in data:,
- [7] d.d. n. 279/22.4 del 10 settembre 2004 con istanze presentate in data:,
- [7] d.g.r. n. 307-42232 del 29 dicembre 1994 con istanze presentate in data:,
- [7] d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995 con istanze presentate in data:,
- [7] d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 con istanze presentate in data:,
- [7] d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001 con istanze presentate in data:,

e per le altre fasi, ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 e ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152:

- [8] con provvedimento n. del rilasciato da
- [8] con provvedimento n. del rilasciato da

[8]..... in forma tacita, per aver presentato domanda ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. n. 203/88 in data.....,

nel quale vengono eserciti:

- n.^[9] postazioni di bruciapelo
- n.^[9] postazioni di gasatura dei filati sintetici e naturali
- n.^[9] postazioni di testurizzazione filati
- n.^[9] macchine per termofissaggio ed essiccazione
- n.^[9] macchine per essiccazione a temperatura inferiore ai 150°C
- n.^[9] macchine di lavaggio a circuito chiuso discontinue con utilizzo di solventi
- n.^[9] macchine di lavaggio continue con utilizzo di solventi
- n.^[9] postazioni di smacchiatura con utilizzo di solventi
- n.^[9] postazioni di pesatura (cucina colori)
- n.^[9] postazioni di dissoluzione di coloranti e ausiliari (cucina colori)
- n.^[9] macchine di imbozzimatura/inceratura filati
- n.^[9] macchine continue per il trattamento con vapore a temperatura inferiore ai 150°C
- n.^[9] macchine discontinue per il trattamento con vapore a temperatura inferiore ai 150°C
- n.^[9] macchine per il trattamento irrestringibile
- n.^[9] macchine di lavaggio a circuito chiuso con utilizzo di solventi organici o solventi organici clorurati **con un consumo di solventi organici non superiore a 2 tonnellate/anno complessive di stabilimento e consumo di solventi organici clorurati non superiore a 1 tonnellata/anno** complessiva di stabilimento
- n.^[9] postazioni di pulizia di superfici con detergenti a base acquosa
- n.^[9] postazioni di taglio (anche mediante taglio laser) di materie plastiche, elastomeri e materiali compositi
- n.^[9] postazioni di lavorazione meccanica (quali ad esempio: tornitura, foratura, tranciatura, trapanatura, sbavatura, lucidatura) di materie plastiche, elastomeri e di materiali compositi
- n.^[9] postazioni di taglio di materiali metallici a freddo con utensili
- n.^[9] postazioni per lavorazioni con asportazione di truciolo del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
- n.^[9] postazioni di carteggiatura e levigatura del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
- n.^[9] macchine di pallinatura
- n.^[9] macchine di granigliatura
- n.^[9] macchine di sabbiatura
- n.^[9] postazioni di saldatura particolari metallici
- n.^[9] postazioni di **incollaggio con utilizzo di colle viniliche o di colle senza solvente**
- n.^[9] postazioni di incollaggio **con utilizzo di colle o mastici, contenenti solventi organici, non superiore a 2 kg/giorno** complessivo di stabilimento
-^[10]le varie fasi di un processo di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore a 2,5 kg/giorno** complessivi di stabilimento

oppure:

.....^[10] le varie fasi di un processo di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 50 kg/giorno** complessivi di stabilimento effettuato mediante:

- n.^[9] postazioni di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 5 kg/ora** per ciascuna postazione, aventi contenuto di **solventi organici non superiore al 10% in massa**
- n.^[9] cabine di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 5 kg/ora** per ciascuna cabina di verniciatura, aventi contenuto di **solventi organici superiore al 10 % in massa**
- n.^[9] postazioni di carteggiatura a macchina

ed inoltre:

n.^[9] cabine di verniciatura, con utilizzo di **prodotti vernicianti in polvere non superiore a 15 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 kg/giorno** complessivi per l'intero stabilimento

Impianti di combustione con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore o uguale a 50 MW:

- n.^[9] generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a $T \leq 150^{\circ}\text{C}$
- n.^[9] generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a $T > 150^{\circ}\text{C}$
- n.^[9] sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione

Impianti di climatizzazione invernale e/o estiva mediante:

- n.^[9] generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento)
- n.^[9] sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna
- n.^[9] sistemi di cogenerazione e trigenerazione

n.^[9] forni di asciugatura e essiccazione

n.^[9] gruppi elettrogeni o motori di emergenza

n.^[9] postazioni di ricarica batterie

n.^[9] sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio indiretto

n.^[9] serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili liquidi

n.^[9] serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico (<68% in massa), soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di acido acetico, soluzioni acquose di acido formico, soluzioni acquose di ipoclorito di sodio, soluzioni acquose di bisolfite di sodio, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di perossido di idrogeno, soluzioni acquose di carbonato di sodio, soluzioni acquose di tensioattivi, soluzioni acquose di policloruro di alluminio, soluzioni acquose di cloruro ferrico, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose urea.

nonché le altre lavorazioni e fasi di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 416/DB1004 del 7/12/2011.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 416/DB1004 del 7/12/2011 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3;

- che lo stabilimento nel quale si richiede di continuare ad esercire gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006;
- che, per effetto della presente domanda, all'interno dello stabilimento del settore tessile non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento.

Allega la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3 della d.d. n. 416/DB1004 del 7/12/2011.

Allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, gli eventuali impianti di abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data/..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma(*)

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE

- [7] Indicare con una X il tipo di autorizzazione in via generale in essere e i relativi dati.
- [8] Indicare con una X il tipo di autorizzazione in essere e i relativi dati.
- [9] Indicare il numero di postazioni, attrezzature e/o di cabine di verniciatura per le quali si richiede il rinnovo dell'autorizzazione.
- [10] Indicare con una X l'opzione per la quale si richiede il rinnovo dell'autorizzazione.

La domanda in BOLLO deve essere presentata entro 6 mesi dalla pubblicazione della d.d. n. 416/DB1004 del 7/12/2011.

- (*) Nel caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (d.lgs n. 70/2011, art. 5, comma 2), la firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 2D

Al SUAP

BOLLOAlla **Provincia** di
Via n.e p.c. Al **Comune** di

Oggetto: Domanda di adesione, ai sensi dell'art 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da **stabilimenti del settore tessile**, già interamente autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il sottoscritto
nato a il/.....
residente a in via/corso n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in via/corso n.

CHIEDE

DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad esercire lo stabilimento del settore tessile, ubicato
in Comune di via/corso n.

già autorizzato ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

[11] con provvedimento n. del rilasciato da
[11] con provvedimento n. del rilasciato da

nel quale vengono eserciti:

- n. ... [12] postazioni di bruciapelo
- n. ... [12] postazioni di gasatura dei filati sintetici e naturali
- n. ... [12] postazioni di testurizzazione filati
- n. ... [12] macchine per termofissaggio ed essiccazione
- n. ... [12] macchine per essiccazione a temperatura inferiore ai 150°C
- n. ... [12] macchine di lavaggio a circuito chiuso discontinue con utilizzo di solventi
- n. ... [12] macchine di lavaggio continue con utilizzo di solventi
- n. ... [12] postazioni di smacchiatura con utilizzo di solventi
- n. ... [12] postazioni di pesatura (cucina colori)
- n. ... [12] postazioni di dissoluzione di coloranti e ausiliari (cucina colori)
- n. ... [12] macchine di imbozzimatura/inceratura filati
- n. ... [12] macchine continue per il trattamento con vapore a temperatura inferiore ai 150°C

- n. ...^[12] macchine discontinue per il trattamento con vapore a temperatura inferiore ai 150°C
- n. ...^[12] macchine per il trattamento irrestringibile
- n. ...^[12] macchine di lavaggio a circuito chiuso con utilizzo di solventi organici o solventi organici clorurati **con un consumo di solventi organici non superiore a 2 tonnellate/anno complessive di stabilimento e consumo di solventi organici clorurati non superiore a 1 tonnellata/anno complessiva di stabilimento**
- n. ...^[12] postazioni di pulizia di superfici con detergenti a base acquosa
- n. ...^[12] postazioni di taglio (anche mediante taglio laser) di materie plastiche, elastomeri e materiali compositi
- n. ...^[12] postazioni di lavorazione meccanica (quali ad esempio: tornitura, foratura, tranciatura, trapanatura, sbavatura, lucidatura) di materie plastiche, elastomeri e di materiali compositi
- n. ...^[12] postazioni di taglio di materiali metallici a freddo con utensili
- n. ...^[12] postazioni per lavorazioni con asportazione di truciolo del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
- n. ...^[12] postazioni di carteggiatura e levigatura del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
- n. ...^[12] macchine di pallinatura
- n. ...^[12] macchine di granigliatura
- n. ...^[12] macchine di sabbiatura
- n. ...^[12] postazioni di saldatura particolari metallici
- n. ...^[12] postazioni di **incollaggio con utilizzo di colle viniliche o di colle senza solvente**
- n. ...^[12] postazioni di incollaggio **con utilizzo di colle o mastici, contenenti solventi organici, non superiore a 2 kg/giorno** complessivo di stabilimento
-^[13] le varie fasi di un processo di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore a 2,5 kg/giorno** complessivi di stabilimento

oppure:

-^[13] le varie fasi di un processo di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 50 kg/giorno** complessivi di stabilimento effettuato mediante:
 - n.^[12] postazioni di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 5 kg/ora** per ciascuna postazione, aventi contenuto di **solventi organici non superiore al 10% in massa**
 - n.^[12] cabine di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 5 kg/ora** per ciascuna cabina di verniciatura, aventi contenuto di **solventi organici superiore al 10 % in massa**
 - n.^[12] postazioni di carteggiatura a macchina

ed inoltre:

- n.^[12] cabine di verniciatura, con utilizzo di **prodotti vernicianti in polvere non superiore a 15 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 kg/giorno** complessivi per l'intero stabilimento

Impianti di combustione **con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore o uguale a 50 MW:**

- n.^[12] generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a $T \leq 150^\circ\text{C}$
- n.^[12] generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a $T > 150^\circ\text{C}$
- n.^[12] sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione

Impianti di climatizzazione invernale e/o estiva mediante:

- n.^[12] generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento)
- n.^[12] sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna
- n.^[12] sistemi di cogenerazione e trigenerazione
- n.^[12]forni di asciugatura e essiccazione
- n.^[12]gruppi elettrogeni o motori di emergenza
- n.^[12]postazioni di ricarica batterie
- n.^[12]sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio indiretto
- n.^[12]serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili liquidi
- n.^[12]serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico (<68% in massa), soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di acido acetico, soluzioni acquose di acido formico, soluzioni acquose di ipoclorito di sodio, soluzioni acquose di bisolfite di sodio, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di perossido di idrogeno, soluzioni acquose di carbonato di sodio, soluzioni acquose di tensioattivi, soluzioni acquose di policloruro di alluminio, soluzioni acquose di cloruro ferrico, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose urea.

nonché le altre lavorazioni e fasi di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 416/DB1004 del 7/12/2011.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 416/DB1004 del 7/12/2011 e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3, rinunciando a tutte le autorizzazioni in essere;
- che lo stabilimento nel quale si richiede di continuare ad esercire gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006;
- che, per effetto della presente domanda, all'interno dello stabilimento del settore tessile non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento.

Allega la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3 della d.d. n. 416/DB1004 del 7/12/2011.

Allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, gli eventuali impianti di abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data/..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma(*)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

- [11] Indicare con una X il tipo di autorizzazione in essere e i relativi dati.
- [12] Indicare il numero di postazioni, attrezzature e/o di cabine di verniciatura per le quali si richiede l'autorizzazione.
- [13] Indicare con una X l'opzione per la quale si richiede l'adesione all'autorizzazione in via generale.

La domanda deve essere presentata in BOLLO.

- (*) Nel caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (d.lgs n. 70/2011, art. 5, comma 2), la firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

1. UNITA' LOCALE OPERATIVA:

(coincide con il luogo in cui materialmente si trova lo stabilimento per il quale si sta presentando domanda di autorizzazione)

1.1 DENOMINAZIONE.....

INDIRIZZO n° CAP
COMUNE PROVINCIA
C.A.P. TELEFONO FAX

1.2. CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE:

CLASSE 1 [] A [] B [] C []
CLASSE 2 [] A [] B [] C []
NON CLASSIFICATA []

1.3. NUMERO ADDETTI:

1.4. CODICI ATTIVITA' ATECO (ISTAT):

1.5. LEGALE RAPPRESENTANTE.

COGNOME E NOME
NATO A PROVINCIA IL
RESIDENTE A PROVINCIA
VIA N° CAP
CODICE FISCALE
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
(o eventuale PEC):.....

2. SEDE LEGALE

IMPRESA [] **ENTE** []

2.1. PARTITA IVA CODICE FISCALE

2.2. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO N°

2.3. RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO
COMUNE PROVINCIA
C.A.P. TELEFONO FAX

Data: / /

IL LEGALE
RAPPRESENTANTE

(timbro e firma)

ALLEGATO 3

STABILIMENTI DEL SETTORE TESSILE

A) REQUISITI TECNICO-COstruttivi E GESTIONALI

- 1) Lo stabilimento del settore tessile è autorizzato a svolgere le fasi di lavorazione individuate nei punti da 7) a 33) del presente allegato, ivi comprese le medesime esercite mediante dispositivi mobili collocati ed utilizzati in modo non occasionale all'interno dello stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento. Nello stabilimento possono inoltre essere presenti impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, nonché impianti termici civili, come definiti dall'art. 283, comma 1, lettera d) del d.lgs. 152/2006 disciplinati al Titolo II della parte quinta del d.lgs. 152/2006. In caso di modifiche impiantistiche, quale l'inserimento di ulteriori apparecchiature, che comportino variazioni rispetto a quanto dichiarato nella documentazione di cui alla successiva lettera C) del presente allegato, il gestore deve presentare una nuova domanda di autorizzazione se le modifiche sono sostanziali. Se le modifiche non sono sostanziali, il gestore deve presentare comunicazione di modifica non sostanziale, accompagnata dalla documentazione di cui alla successiva lettera C) aggiornata.
- 2) Negli stabilimenti del settore tessile non possono essere utilizzate, nei processi, le sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e successive modifiche, secondo le relative disposizioni, nonché le sostanze o i preparati classificati, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68.
- 3) Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti del settore tessile nei quali possano avvenire emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (Tabella A1) o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (Tabella A2), come individuate nella parte II dell'Allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 4) Tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere al massimo le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 5) Ad eccezione delle fasi di lavorazione indicate nei punti 7), 10), 11), 16), 18), 21), 24), 25) e 27) per le quali deve essere previsto il convogliamento in atmosfera a valle dell'impianto di abbattimento se prescritto, le emissioni provenienti dalle altre fasi di cui al presente allegato, purché presidiate con aspirazioni localizzate e impianto di abbattimento, possono essere immesse in ambiente di lavoro nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro non sono soggette ad autorizzazione; i limiti alle emissioni stabiliti nel presente provvedimento si applicano alle emissioni convogliate in atmosfera provenienti da tali fasi.
- 6) Salvo diversamente indicato, i limiti di emissione sono espressi in concentrazione media oraria (mg/Nm^3) = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e $0,101 \text{ MPa}$, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa (kg/h) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- 7) **BRUCIAPELO**
Gli effluenti provenienti dalla lavorazione di bruciapelo devono essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento ad umido, che utilizzi un liquido di lavaggio addizionato con una sostanza ossidante e sia fornito di un controllo in continuo del potere ossidante della soluzione di lavaggio oppure di un controllo manuale documentato.

Le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:

Polveri totali	10 mg/Nm ³
COV non metanici (come C)	20 mg/Nm ³

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

La fase di spazzolatura posta in ingresso all'impianto di bruciapelo, se convogliata separatamente, è riconducibile per tipologia alle operazioni di cui alla lettera d) della parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/06 pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 1, dello stesso decreto, non è sottoposta ad autorizzazione.

8) GASATURA DEI FILATI SINTETICI E NATURALI

Gli effluenti provenienti dalla gasatura di filati sintetici e/o naturali, se captati e convogliati, in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:

Polveri totali	10 mg/Nm ³
COV non metanici (come C)	20 mg/Nm ³

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

9) TESTURIZZAZIONE

Gli effluenti provenienti dalla lavorazione di testurizzazione, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali comprese nebbie oleose	10 mg/Nm ³
COV (come C)	20 mg/Nm ³

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

10) TERMOFISSAGGIO ED ESSICCAZIONE

Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni di termofissaggio ed essiccazione devono essere captati e convogliati ad un idoneo impianto di abbattimento.

L'impianto di abbattimento deve essere costituito da un sistema di abbattimento ad umido o, in alternativa, da un sistema di raffreddamento del flusso sino ad una temperatura inferiore ai 40°C seguito da uno stadio per l'abbattimento delle polveri e delle nebbie oleose costituito da un elettrofiltro, in questo caso dovrà essere prevista una rilevazione della temperatura tra la sezione di raffreddamento e lo stadio di abbattimento delle polveri. Le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:

Polveri totali comprese nebbie oleose	10 mg/Nm ³
COV non metanici (come C)	50 mg/Nm ³

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

11) ESSICCAZIONE A TEMPERATURA INFERIORE A 150°C

Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni di essiccazione a temperatura inferiore a 150 °C devono essere captati e convogliati in atmosfera, la temperatura nella camera di essiccazione deve essere registrata in continuo e tale registrazione deve essere tenuta per almeno 12 mesi a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:

Polveri totali comprese nebbie oleose	10 mg/Nm ³
COV non metanici (come C)	50 mg/Nm ³

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

12) SMACCHIATURA E LAVAGGIO CON SOLVENTI

12.1) LAVAGGIO CON SOLVENTE IN MACCHINE A CIRCUITO CHIUSO A CICLO DISCONTINUO

Per macchine di lavaggio a circuito chiuso a ciclo discontinuo si intendono macchine ermetiche la cui unica emissione di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio.

Tali macchine lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono le seguenti fasi:

- lavaggio
- centrifugazione
- asciugatura
- deodorizzazione
- distillazione e recupero solvente

Le macchine di lavaggio a ciclo chiuso sono dotate di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorie necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10 °C), in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente.

Le macchine di lavaggio a ciclo chiuso devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20 g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato.

Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione ed elaborare annualmente il piano di gestione dei solventi di cui alla parte V dell'allegato III al titolo I della Parte V del d.lgs. 152/06, l'ente o l'impresa deve registrare per ciascuna macchina lavasecco installata:

- Il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in kg (A)
- la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (B)
- giornalmente il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico/ciclo massimo della macchina in kg.
- la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in kg (D)
- il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell'anno solare considerato, in kg (E).

Annualmente deve essere elaborato il piano di gestione dei solventi verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20g/kg, ovvero che:

$$(A+\Sigma B-\Sigma D-E)/(\Sigma C) < 0,020$$

dove Σ sta per sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell'anno solare considerato.

Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 14) e 15) della successiva lettera B) del presente allegato, ma il gestore deve trasmettere alla Provincia, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Piano di Gestione dei Solventi relativo all'anno solare precedente.

12.2) LAVAGGIO CON SOLVENTE IN MACCHINE A CICLO CONTINUO

Per macchine di lavaggio con solvente a ciclo continuo si intendono macchine la cui unica emissione di solvente nell'aria può avvenire dalle feritoie per l'alimentazione e il recupero del tessuto. L'impianto è costituito da:

- unità di lavaggio
- unità di asciugamento
- unità di deodorazione/raffreddamento
- unità di distillazione (distillatore primario/distillatore secondario/separatore acqua-solvente)

Le macchine di lavaggio con solvente a ciclo continuo devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20 g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato.

Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione ed elaborare annualmente il piano di gestione dei solventi di cui alla parte V dell'allegato III al titolo I della Parte V del d.lgs. 152/06, l'ente o l'impresa deve registrare per ciascuna macchina di lavaggio a ciclo continuo installata:

- Il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in kg (A)
- la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (B)
- giornalmente il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in kg (C).
- la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in kg (D)
- il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell'anno solare considerato, in kg (E).

Annualmente deve essere elaborato il Piano di Gestione dei Solventi verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20 g/kg, ovvero che:

$$(A + \sum B - \sum D - E) / (\sum C) < 0,020$$

dove Σ sta per sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell'anno solare considerato.

Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato, ma il gestore deve trasmettere alla Provincia, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Piano di Gestione dei Solventi relativo all'anno solare precedente.

12.3) SMACCHIATURA CON SOLVENTI

Gli effluenti provenienti da lavorazioni di smacchiatura tessuti (ad esempio: tribunali) con solventi organici o solventi organici clorurati, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione in atmosfera:

COV	100 g/h
-----	---------

Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato, ma il gestore deve trasmettere alla Provincia, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dalla quale risultino la tipologia e il quantitativo dei solventi effettivamente utilizzati nell'anno solare precedente, per l'attività di smacchiatura.

13) CUCINA COLORI

13.1) PESATURA COLORANTI

Gli effluenti provenienti dalle operazioni di pesatura coloranti devono essere captati e trattati in impianti di abbattimento delle polveri, se convogliati in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	3 mg/Nm ³
----------------	----------------------

Per tali emissioni non sono prescritti autocontrolli periodici e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006 e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 14) e 15) della successiva lettera B) del presente allegato, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato.

13.2) POSTAZIONI DI DISSOLUZIONE DI COLORANTI ED AUSILIARI

Gli effluenti provenienti dalle postazioni di dissoluzione di coloranti ed ausiliari e dalle postazioni di prelievo di acidi, alcali e prodotti ausiliari se captati e convogliati in atmosfera sono considerate trascurabili.

14) IMPIANTI DI IMBOZZIMATURA / INCERATURA FILATI

Gli effluenti provenienti dagli impianti di impregnazione dei filati con prodotti "inceranti" a caldo mediante immersione o spalmatura e successiva asciugatura ad una temperatura inferiore ai 150 °C, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10 mg/Nm ³
COV (come C)	20 mg/Nm ³

Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.

15) TRATTAMENTO CON VAPORE A TEMPERATURA INFERIORE AI 150°C (es. fissaggio per vaporizzaggio...).

15.1) TRATTAMENTI CONTINUI

Gli effluenti provenienti dagli impianti in continuo per il trattamento di tessili con prodotti acidi, alcali o prodotti volatili organici o inorganici seguiti da trattamenti con vapore a temperatura inferiore a 150°C, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10 mg/Nm ³
COV (come C)	50 mg/Nm ³

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

15.2) TRATTAMENTI DISCONTINUI

Le emissioni provenienti dalle fasi di apertura delle autoclavi nel caso di vaporizzatori discontinui sono considerate trascurabili.

16) TRATTAMENTO IRRESTRINGIBILE

Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni di trattamento irrestringibile di tessuti con soluzioni ossidanti in grado di liberare cloro e suoi composti, devono essere captati e convogliati ad un impianto di abbattimento

ad umido con soluzione alcalina, dotato di un controllo automatico in continuo dell'efficacia di neutralizzazione oppure di un controllo manuale documentato.

Le emissioni in atmosfera devono rispettare il seguente limite:

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore (come HCl) 5 mg/Nm³

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

17) PULIZIA DI SUPERFICI

La pulizia di superfici è il processo per rimuovere contaminazioni superficiali dei materiali, incluso lo sgrassaggio e la rimozione di prodotti vernicianti.

17.1) PULIZIA DI SUPERFICI CON SOLVENTI ORGANICI E/O SOLVENTI ORGANICI CLORURATI IN MACCHINE DI LAVAGGIO A CIRCUITO CHIUSO

La pulizia di superfici con solventi organici o con solventi organici clorurati deve essere svolta in macchine di lavaggio a circuito chiuso, con un consumo di solventi organici non superiore a 2 tonnellate/anno e consumo di solventi organici clorurati non superiore a 1 tonnellata/anno.

Le macchine di lavaggio a circuito chiuso sono macchine per la pulizia di superfici completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico e degli sfiali delle pompe, dei distillatori ecc., nelle quali, data la presenza di un ciclo frigorifero che consente la massima condensazione del solvente, la quantità di solvente organico complessivamente rilasciato durante la fase di apertura del portello di carico e scarico, nonché da tutti gli sfiali della macchina non è superiore a 10 grammi per ciclo per m³ di volume utile della macchina. Tali macchine sono in grado di effettuare di norma da 1 a 5 cicli/ora.

La macchina di lavaggio deve essere dotata di un sistema per l'aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiali e durante l'apertura del portello di carico e scarico della macchina stessa. Tale sistema di aspirazione deve convogliare gli effluenti ad un apposito condotto per lo scarico in atmosfera.

Le emissioni di solventi organici e solventi organici clorurati derivanti dalla pulizia di superfici in macchine a circuito chiuso devono essere complessivamente inferiori a 100 g/ora per l'intero stabilimento.

Qualora le macchine di lavaggio abbiano volumi utili e modalità di funzionamento (numero di cicli ora) tali da non rispettare per le emissioni di solventi il limite di 100 g/ora per l'intero stabilimento, gli effluenti provenienti dal sistema per l'aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiali e durante l'apertura del portello di carico e scarico, devono essere convogliati ad un filtro a carboni attivi con rigenerazione automatica e quindi ad un apposito condotto per lo scarico in atmosfera.

Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato.

17.2) PULIZIA DI SUPERFICI CON DETERGENTI A BASE ACQUOSA.

I detergenti a base acquosa sono i prodotti per la pulizia di superfici, ottenuti disperdendo in acqua sali inorganici, detergenti alcalini, tensioattivi, agenti fosfatanti, additivi organici, in concentrazione complessiva non superiore al 10% in massa.

La pulizia di superfici con detergenti a base acquosa può essere svolta anche con più fasi di lavaggio, mediante sistemi a spruzzo ovvero per immersione, ed eventualmente a caldo. Le fasi di lavaggio possono essere seguite da fasi di asciugatura. Gli impianti per la pulizia devono essere dotati di opportuni sistemi per contenere le emissioni di aerosol.

Le emissioni derivanti dalla pulizia di superfici con detergenti a base acquosa sono considerate trascurabili.

18) TAGLIO E LAVORAZIONI MECCANICHE DI MATERIE PLASTICHE, ELASTOMERI E MATERIALI COMPOSITI

Gli effluenti provenienti dalle fasi di taglio e lavorazione meccanica (tornitura, alesatura, foratura, limatura, brocciatura, barenatura, stozzatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, aggraffatura, cesoiatura, sbavatura, lucidatura) di materie plastiche, elastomeri e di materiali compositi, anche accoppiati con materiali metallici, devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri Totali	10 mg/Nm ³
COV(come C)	20 mg/Nm ³

Per tali fasi sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

19) TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali comprese nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---------------------------------------	-----------------------

Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.

20) LAVORAZIONI CON ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO, CARTEGGIATURA E LEVIGATURA DEL LEGNO VERGINE O DEI SEMILAVORATI, ANCHE DI MATERIALI COMPOSITI O NOBILITATI

Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavorazioni con asportazione di truciolo (quali ad esempio: tranciatura, troncatura, spianatura, taglio, piallatura, foratura, squadratura, bordatura, fresatura, profilatura, bedanatura, tornitura), carteggiatura e levigatura del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati, devono essere captati e trattati in impianti di abbattimento delle polveri con filtro a secco.

Tutte le fasi di movimentazione e stoccaggio dei trucioli e/o della segatura devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi. Qualora tali fasi siano aspirate, gli effluenti devono essere trattati in un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtro a secco.

Gli impianti ed i sistemi per l'abbattimento delle polveri devono garantire in tutte le condizioni di normale funzionamento un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m³ (a 0° C e 0,101 MPa riferito al gas secco) e pertanto dovranno essere dotati di specifici certificati, rilasciati da parte del costruttore o del professionista, che attestino il rispetto di tali condizioni di esercizio ed emissione. Al fine di dimostrare la conformità dei sistemi di abbattimento deve essere conservata in azienda, a disposizione degli organismi preposti al controllo, la citata certificazione del costruttore o del professionista, unitamente alla documentazione tecnica relativa alle caratteristiche costruttive dell'impianto, ai criteri di dimensionamento utilizzati al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione e alle modalità di esercizio e manutenzione. Per tali fasi non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato, e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 14) e 15) della successiva lettera B) del presente allegato.

21) TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE

- PALLINATURA
- GRANIGLIATURA
- SABBIATURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati ad un idoneo impianto di abbattimento del particolato e le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti :

Polveri totali 10 mg/Nm³

Per tali lavorazioni sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

22) SALDATURA DI PARTICOLARI METALLICI

Gli effluenti provenienti dalla fase di saldatura di particolari metallici devono essere captati e, se convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali comprese nebbie oleose 10 mg/Nm³

Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.

23) INCOLLAGGIO

Le emissioni provenienti dalla fase di incollaggio con colle viniliche o con colle senza solvente, anche a caldo, sono considerate trascurabili.

Gli effluenti derivanti da fasi di incollaggio, con utilizzo di colle e mastici non superiore a 2 kg/giorno complessivo per l'intero stabilimento, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

COV (come C) 100 g/h

Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.

24) VERNICIATURA DI OGGETTI VARI

24.1) VERNICIATURA CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno COMPLESSIVI PER L'INTERO STABILIMENTO.

Il processo di verniciatura avviene mediante le seguenti fasi:

- tintometro;
- applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicanti;
- carteggiatura;
- finitura e lucidatura;
- lavaggio attrezzi e recupero solventi.

Le fasi di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicanti pronti all'uso non superiore a 5 kg/ora per ciascuna postazione o cabina di verniciatura e comunque non superiore ai 50 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento devono essere svolte in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	mg/Nm ³	kg/h
Carteggiatura a macchina	Polveri Totali	10	-----
PER CIASCUNA POSTAZIONE O CABINA DI VERNICIATURA fasi di applicazione e appassimento	Polveri Totali COV (come C)	3 -----	0,300
fase di essiccazione	COV (come C)	-----	0,150

L'applicazione, l'appassimento e l'essiccazione dei prodotti vernicanti devono essere svolte utilizzando impianti per la captazione degli effluenti.

A garanzia del rispetto dei limiti fissati per le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione, il gestore deve utilizzare prodotti vernicianti con contenuto in solvente organico non superiore al 10% in massa, nonché un idoneo sistema di filtrazione a secco per l'abbattimento del particolato.

Se contrariamente a quanto previsto al precedente capoverso, il gestore utilizzasse prodotti vernicianti con contenuto in solvente organico superiore al 10%, l'applicazione, l'appassimento e l'essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte in cabine chiuse o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti e deve essere adottato, al fine del rispetto dei limiti di emissione, un sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio a secco per il trattamento del particolato, seguito da uno stadio di adsorbimento con carboni attivi per il trattamento dei solventi. La temperatura degli effluenti in ingresso allo stadio di adsorbimento non deve essere superiore ai 45°C e, qualora le fasi di appassimento ed essiccazione avvengano mediante riscaldamento, deve essere misurata in continuo e visualizzabile dall'ente di controllo. La carica di carbone attivo deve essere correttamente dimensionata in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, e comunque non inferiore a 15 kg di carbone attivo installato per ogni 1000 m³/ora (a 0°C e 0,101 MPa) di portata trattata. Deve, inoltre, essere rispettato il **Valore limite di emissione totale di 0,35 kg COV/kg materia solida**, che rappresenta il massimo quantitativo di composti organici volatili che può essere emesso riferito alla massa di materia solida presente nei prodotti vernicianti utilizzati.

Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati e tenendo conto che non può considerarsi una capacità di adsorbimento superiore a 12 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.

Le fasi di appassimento ed essiccazione devono avvenire a temperatura non superiore agli 80°C.

L'essiccazione può essere realizzata per convezione o con altri sistemi di polimerizzazione (quali lampade UV, sistemi a IR, microonde...)

Gli effluenti derivanti dalla fase di carteggiatura a macchina devono essere trattati in un filtro a secco per l'abbattimento del particolato; per tale fase non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.

Il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in sistemi chiusi in modo da minimizzare le emissioni diffuse e permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero. Le emissioni diffuse residuali sono contabilizzate ai fini del rispetto del valore limite di emissione totale, attraverso la registrazione, nei modelli di cui alla lettera D) del presente allegato, delle quantità di solvente organico effettivamente utilizzate.

Sono considerate trascurabili le emissioni derivanti dalle fasi di: carteggiatura manuale; finitura e lucidatura; tintometro.

24.2) VERNICIATURA CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 0,300 kg/ora E COMUNQUE NON SUPERIORE A 2,5 kg/giorno COMPLESSIVI PER L'INTERO STABILIMENTO.

Il processo di verniciatura avviene mediante le seguenti fasi:

- preparazione e miscelazione prodotti vernicianti;
- applicazione esclusivamente con sistemi manuali a pennello, a rullo o a tampone, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti;
- carteggiatura manuale;
- finitura e lucidatura;
- lavaggio attrezzi e recupero solventi.

In alternativa al punto 16.1) qualora il consumo di prodotti vernicianti pronti all'uso sia non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore ai 2,5 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento, le fasi di

verniciatura devono essere svolte in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	mg/Nm ³	kg/h
fasi di applicazione e appassimento	Polveri Totali COV (come C)	3 -----	0,100
fase di essiccazione	COV (come C)	-----	0,050

L'applicazione, l'appassimento e l'essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte utilizzando idonei impianti per la captazione degli effluenti.

Per le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti non sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni.

L'essiccazione può essere realizzata per convezione o con altri sistemi di polimerizzazione (quali lampade UV, sistemi a IR, microonde...)

Il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in sistemi chiusi in modo da minimizzare le emissioni diffuse e permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero. Le emissioni diffuse residuali sono considerate trascurabili.

Sono considerate trascurabili le emissioni derivanti dalle fasi di: carteggiatura manuale; finitura e lucidatura; preparazione e miscelazione prodotti vernicianti.

24.3) VERNICIATURA CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICANTI IN POLVERE NON SUPERIORE A 100 kg/giorno COMPLESSIVI PER L'INTERO STABILIMENTO.

Il processo di verniciatura avviene mediante le fasi di:

- preparazione e miscelazione prodotti vernicianti in polvere;
- applicazione e cottura dei prodotti vernicianti in polvere;
- finitura e lucidatura.

E' consentito un utilizzo di prodotti vernicianti in polvere non superiore a 15 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento.

L'applicazione e la cottura dei prodotti vernicianti in polvere devono essere svolte in cabine, tunnel o forni dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti.

Gli effluenti derivanti dalla cabina di verniciatura a polvere devono essere avviati ad un sistema di filtrazione a secco per l'abbattimento del particolato.

L'esercizio e la manutenzione degli impianti, nonché la quantità e il tipo di prodotto verniciante utilizzato devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati, per ciascuna cabina di verniciatura:

PROVENIENZA	INQUINANTE	mg/Nm ³	kg/h
Cabina di verniciatura a polvere	Polveri Totali	3	-----
Forno cottura	COV (come C)	-----	0,150

Per le fasi di applicazione e cottura dei prodotti vernicianti non sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni.

Sono considerate trascurabili le emissioni derivanti dalle fasi di: preparazione e miscelazione prodotti vernicianti in polvere, finitura e lucidatura.

25) IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA TERMICA NOMINALE COMPLESSIVA DI STABILIMENTO INFERIORE O UGUALE A 50 MW

Possono essere autorizzate in via generale le emissioni derivanti dagli impianti di combustione soggetti al Titolo I della parte quinta del d.lgs. 152/2006 presenti nello stabilimento di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari aventi potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore o uguale a 50 MW, costituiti da:

- generatori di calore a scambio indiretto;
- sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione;
- impianti di climatizzazione invernale e/o estiva.

I limiti di emissione e le prescrizioni indicate nei successivi paragrafi 25.1), 25.2), 25.3) e 25.4) si riferiscono alla potenza termica nominale complessiva, che deve essere calcolata sommando la potenza termica nominale di tutti i sistemi di produzione di energia termica e/o elettrica presenti nello stabilimento che utilizzano la stessa tipologia di apparecchiatura (generatori di calore, turbine a gas, motori a combustione interna) e sono alimentati con lo stesso tipo di combustibile, la cui produzione di calore sia finalizzata al ciclo produttivo o al ciclo produttivo e alla climatizzazione degli ambienti.

I limiti di emissione e le prescrizioni indicate nel successivo paragrafo 25.5) si riferiscono alla potenza termica nominale complessiva, che deve essere calcolata sommando la potenza termica nominale di tutti i sistemi di produzione di energia termica o termica ed elettrica presenti nello stabilimento che utilizzano la stessa tipologia di apparecchiatura (generatori di calore, motori a combustione interna anche a servizio di pompe di calore, turbine a gas) e sono alimentati con lo stesso tipo di combustibile, il cui calore sia esclusivamente utilizzato per la climatizzazione degli ambienti.

Gli impianti di combustione, compresi gli impianti di cogenerazione, con potenzialità complessive di stabilimento, per ogni tipo di combustibile e per ciascuna tipologia di apparecchiatura, contenute entro quelle previste dalla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, non sono sottoposti ad autorizzazione. Al fine del calcolo della potenza termica nominale di stabilimento non devono essere considerate le potenze nominali dei generatori di calore a servizio di impianti termici civili definiti e disciplinati al Titolo II della parte quinta del d.lgs. 152/2006.

25.1) GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO PER IL RISCALDAMENTO DI FLUIDI A T≤150°C

I generatori di calore a scambio indiretto a servizio dello stabilimento di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari per il riscaldamento di fluidi a T≤150°C possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i) e n) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel, olio combustibile e le biomasse di cui alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e devono rispettare i sotto elencati limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3% in volume:

Generatori di calore alimentati a metano o GPL

Polveri totali	5 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	80 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	trascurabile

Generatori di calore alimentati a gasolio o biodiesel

Polveri totali	10 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	120 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	200 mg/Nm ³

Generatori di calore alimentati a olio combustibile o a biomassa liquida

	Potenza termica nominale complessiva	
	≤ 6MW	> 6MW
Polveri totali	50 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	350 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	1700 mg/Nm ³	1700 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Nei generatori di calore aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

Generatori di calore alimentati con le biomasse solide di cui all'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/2006 (riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 11% in volume)

	Potenza termica nominale complessiva			
	≤ 3 MW	> 3MW e ≤ 6MW	> 6MW e ≤ 20MW	> 20MW e ≤ 50MW
Polveri totali	30 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³ (\$10 mg/Nm ³)
CO	300 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³ (\$100 mg/Nm ³)	200 mg/Nm ³ (\$100 mg/Nm ³)
NO _x (come NO ₂)	400 mg/Nm ³	300 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³ (\$200 mg/Nm ³)	400 mg/Nm ³ (\$200 mg/Nm ³)
SO _x (come SO ₂)	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³
COV (come C)			20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³ (\$10 mg/Nm ³)
NH ₃ (*)			5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

(\$) valori medi giornalieri

25.2) GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO PER IL RISCALDAMENTO DI FLUIDI A T>150°C

I generatori di calore a scambio indiretto a servizio dello stabilimento di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari per la produzione di vapore a p>0,5 MPa (~5bar) o per il riscaldamento di altri fluidi a T> 150°C (quali acqua surriscaldata o olio diatermico) possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i) e n) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel, olio combustibile e le biomasse di cui alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e devono rispettare i sotto elencati limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3% in volume:

Generatori di calore alimentati a metano o GPL

Polveri totali	5 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	150 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	trascurabile

Generatori di calore alimentati a gasolio o biodiesel

Polveri totali	10 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	200 mg/Nm ³

Generatori di calore alimentati a olio combustibile o biomasse liquide

	Potenza termica nominale complessiva	
	≤ 6MW	> 6MW
Polveri totali	50 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	350 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	1700 mg/Nm ³	1700 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Nei generatori di calore aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

Generatori di calore alimentati con le biomasse solide di cui all'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/2006 (riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 11% in volume)

	Potenza termica nominale complessiva			
	≤ 3 MW	> 3MW e ≤ 6MW	> 6MW e ≤ 20MW	> 20MW e ≤ 50MW
Polveri totali	30 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³ (\$10 mg/Nm ³)
CO	300 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³ (\$100 mg/Nm ³)	200 mg/Nm ³ (\$100 mg/Nm ³)
NO _x (come NO ₂)	400 mg/Nm ³	300 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³ (\$200 mg/Nm ³)	400 mg/Nm ³ (\$200 mg/Nm ³)
SO _x (come SO ₂)	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³
COV (come C)			20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³ (\$10 mg/Nm ³)
NH ₃ (*)			5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

(\$ valori medi giornalieri

25.3) GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 25.1) E 25.2): ULTERIORI PRESCRIZIONI

I generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 25.1) e 25.2), aventi potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti all'uscita dell'impianto.

I generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 25.1) e 25.2), alimentati con biomasse e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 6 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto e dei composti organici volatili in emissione.

I generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 25.1) e 25.2), alimentati con combustibili diversi dalle biomasse ed aventi potenza termica nominale superiore a 10 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto in emissione.

I generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 25.1) e 25.2), alimentati con biomasse e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 20 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

I generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 25.1) e 25.2), alimentati con olio combustibile e aventi potenza termica nominale superiore a 20 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

Per i generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 25.1) e 25.2), sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali per i generatori che utilizzano metano o GPL o gasolio o biodiesel e con esclusione dei parametri misurati e registrati in continuo.

25.4) SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E SISTEMI DI COGENERAZIONE

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione a servizio dello stabilimento di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i) e n) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel e olio combustibile nonché con le biomasse liquide di cui alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e devono rispettare i sotto elencati limiti di emissione.

Motori a combustione interna alimentati a metano o GPL

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume

Polveri totali	5 mg/Nm ³
CO	300 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	250 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	trascurabile

Motori a combustione interna alimentati a gasolio o biodiesel

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume

Polveri totali	10 mg/Nm ³
CO	200 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	200 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Motori a combustione interna alimentati olio combustibile o biomasse liquide

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume

Polveri totali	10 mg/Nm ³
CO	200 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	1500 mg/Nm ³
COV (come C)	50 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/ mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Nei motori a combustione interna aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

Turbine a gas alimentate a metano o GPL

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 15% in volume

Polveri totali	5 mg/Nm ³
CO	50 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	50 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	trascurabile

Turbine a gas alimentate a gasolio o a biodiesel

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 15% in volume

Polveri totali	10 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	200 mg/Nm ³

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione aventi potenza termica nominale superiore a 3 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti all'uscita dell'impianto.

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione alimentati con biomasse e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 6 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto e dei composti organici volatili in emissione.

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione alimentati con combustibili diversi dalle biomasse e aventi potenza termica nominale superiore a 6 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto in emissione.

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione alimentati con biomasse e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 20 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione alimentati con olio combustibile e aventi potenza termica nominale superiore a 20 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

Per sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali per i sistemi a metano o GPL e con esclusione dei parametri misurati e registrati in continuo.

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione costituiti da un generatore di calore a servizio di cicli Rankine (a vapore o a fluido organico) devono rispettare i limiti di emissione indicati ai precedenti punti 25.1) e 25.2) nonchè le prescrizioni indicate al precedente punto 25.3).

25.5) IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA

Per "impianto di climatizzazione" si intende un impianto tecnologico esclusivamente destinato al riscaldamento e/o alla climatizzazione invernale e/o estiva di ambienti e/o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari, all'interno dello stabilimento di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari, comprendente sistemi di produzione del calore ed eventuali sistemi di distribuzione e utilizzazione dello stesso. Sono riconducibili alla definizione succitata i seguenti impianti:

- Impianti termici civili come definiti all'art. 283, comma 1, lettera d) del d.lgs. 152/2006, con potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW;
- Impianti tecnologici la cui produzione di calore è ottenuta mediante sistemi di cogenerazione o pompe di calore alimentate da motori a combustione interna.

I generatori di aria calda ad uso riscaldamento o climatizzazione, anche se privi di impianto di distribuzione, sono assimilati agli impianti termici civili. Nel caso dei generatori di aria calda non collegati a sistemi di distribuzione, la potenza termica nominale dell'impianto termico civile a cui sono assimilati è pari alla somma delle potenze nominali dei singoli generatori di aria calda presenti all'interno dello stesso edificio.

Le pompe di calore ad assorbimento dotate di focolare dedicato sono assimilate ai generatori di calore.

I sistemi di produzione di calore a servizio di impianti di climatizzazione devono rispettare i requisiti minimi prestazionali in campo energetico stabiliti nello “Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento” di cui alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 e s.m.i., nei tempi ivi indicati.

25.5.1) I generatori di calore ad uso termico civile (utilizzati per la climatizzazione invernale o estiva in stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari) possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i) e n) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell’Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel, olio combustibile e le biomasse di cui alla sezione 4 della parte II dell’Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e devono rispettare i sotto elencati limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3% in volume:

Generatori di calore alimentati a metano o GPL

Polveri totali	10 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	80 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	trascurabile

Generatori di calore alimentati a gasolio o biodiesel

Polveri totali	10 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	80 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	200 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Generatori di calore alimentati a olio combustibile o a biomassa liquida

Polveri totali	10 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	80 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	500 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Nei generatori di calore aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l’utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

Generatori di calore alimentati con le biomasse solide di cui all’Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/2006 (riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 11% in volume)

	Potenza termica nominale complessiva		
	> 3MW e ≤ 6MW	> 6MW e ≤ 20MW	> 20MW e ≤ 50MW
Polveri totali	30 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³ (\$10 mg/Nm ³)	20 mg/Nm ³ (\$10 mg/Nm ³)
CO	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³ (\$100 mg/Nm ³)	200 mg/Nm ³ (\$100 mg/Nm ³)
NO _x (come NO ₂)	300 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³ (\$200 mg/Nm ³)	400 mg/Nm ³ (\$200 mg/Nm ³)
SO _x (come SO ₂)	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³
COV (come C)		20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³ (\$10 mg/Nm ³)
NH ₃ (*)		5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

(\$) valori medi giornalieri

I generatori di calore aventi potenza termica nominale pari o superiore a 3 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti all'uscita dell'impianto, nonché di un sistema per la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile.

I generatori di calore alimentati con biomassa e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 6 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto e dei composti organici volatili in emissione.

I generatori di calore alimentati con combustibili diversi dalle biomasse ed aventi potenza termica nominale superiore a 10 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto in emissione.

I generatori di calore alimentati a biomasse e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 20 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

I generatori di calore alimentati ad olio combustibile e aventi potenza termica nominale superiore a 20 MW per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione .

Per i generatori di calore sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali per i generatori che utilizzano metano o GPL o gasolio o biodiesel e con esclusione dei parametri misurati e registrati in continuo.

25.5.2) I sistemi a pompa di calore ad uso termico civile (utilizzati per la climatizzazione invernale o estiva in stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari) con motore a combustione interna possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g) e n) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla Parte quinta del d.lgs 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel e le biomasse liquide di cui alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e devono rispettare i sotto elencati limiti di emissione espressi come fattore di emissione equivalente termico (FEet):

FE_{et} Motori a combustione interna a metano, GPL o gasolio

Polveri totali	11 g/MWh
NO _x (come NO ₂)	135 g/MWh

FE_{et} Motori a combustione interna a biomassa liquida o biodiesel

Polveri totali	20 g/MWh
NO _x (come NO ₂)	350 g/MWh

Il parametro FE_{et} è calcolato come segue:

$$FE_{et} = FE_{comb} \frac{P_{comb}}{P_{tp}}$$

P_{tp} = potenza termica cedibile al pozzo caldo in condizioni nominali in MW

P_{comb} = potenza termica introdotta nel sistema in condizioni nominali sotto forma di combustibile (portata di combustibile · p.c.i.) in MW

FE_{comb} = fattore di emissione rispetto al combustibile (in g/MWh)

Inoltre devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume:

Motori a combustione interna a metano o GPL

CO	300 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Motori a combustione interna a gasolio

CO	200 mg/Nm ³
SO _X (come SO ₂)	200 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Motori a combustione interna a biomassa liquida o biodiesel

CO	100 mg/Nm ³
SO _X (come SO ₂)	80 mg/Nm ³
COV (come C)	50 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

I motori a combustione interna di pompe di calore aventi potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti all'uscita dell'impianto.

I motori a combustione interna di pompe di calore alimentati a biomassa e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 6 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto e dei composti organici volatili in emissione.

I motori a combustione interna di pompe di calore alimentati con combustibili diversi dalle biomasse e aventi potenza termica nominale superiore a 6 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto in emissione.

I motori a combustione interna di pompe di calore alimentati a biomassa e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 20 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

Per i motori a combustione interna di pompe di calore sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali per i motori che utilizzano metano o GPL e con esclusione dei parametri misurati e registrati in continuo.

I motori a combustione interna di pompe di calore devono essere dotati di totalizzatori di energia elettrica e calore, per la verifica del rispetto del LT (Limite Termico).

25.5.3) I sistemi di cogenerazione e trigenerazione ad uso termico civile (utilizzati per la climatizzazione invernale o estiva in stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari) possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g) e n) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel e le biomasse di cui alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla

parte quinta del d.lgs. 152/2006 e devono rispettare i sotto elencati limiti di emissione espressi come fattore di emissione equivalente termico (FEet):

FE_{et} cogenerazione o trigenerazione a metano, GPL o gasolio

Polveri totali	11 g/MWh
NO _x (come NO ₂)	135 g/MWh

FE_{et} cogenerazione o trigenerazione a biomassa liquida o biodiesel

Polveri totali	20 g/MWh
NO _x (come NO ₂)	350 g/MWh

Il parametro FE_{et} è calcolato come segue:

$$FE_{et} = \frac{FE_{comb}}{\eta_{tot} - \eta_{ee}}$$

Dove:

FE_{comb} = fattore di emissione rispetto al combustibile in g/MWh

η_{tot} = rendimento totale del cogeneratore in condizioni nominali ($P_e + P_t$)/(P_{comb})

η_{ee} = rendimento elettrico del cogeneratore in condizioni nominali (P_e/P_{comb})

P_e = potenza elettrica in MW

P_t = potenza termica in MW

P_{comb} = potenza termica introdotta nel sistema in condizioni nominali sotto forma di combustibile (portata di combustibile · p.c.i.) in MW

Al fine di calcolare il valore di FE_{et} si stabilisce, convenzionalmente, che il valore di η_{tot} considerato non possa essere maggiore di 0,85.

Devono, inoltre, essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Motori a combustione interna a metano o GPL

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume

CO	300 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Motori a combustione interna a gasolio

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume

CO	200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	200 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Motori a combustione interna a biomassa liquida o biodiesel

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume

CO	200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	80 mg/Nm ³
COV (come C)	50 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Turbine a gas alimentate a metano o GPL

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 15% in volume

CO	50 mg/Nm ³
----	-----------------------

Turbine a gas alimentate a gasolio o biodiesel

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 15% in volume

CO	100 mg/Nm ³
SO _X (come SO ₂)	70 mg/Nm ³

Generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico o motori a combustione esterna a metano o GPL

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3% in volume

CO	100 mg/Nm ³
----	------------------------

Generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico o motori a combustione esterna a gasolio o biodiesel

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3% in volume

CO	100 mg/Nm ³
SO _X (come SO ₂)	200 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico o motori a combustione esterna a biomassa liquida

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3% in volume

CO	100 mg/Nm ³
SO _X (come SO ₂)	100 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico o motori a combustione esterna a biomassa solida

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 11% in volume

	Potenza termica nominale complessiva	
	≤ 6MW	> 6MW
CO	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³ (\$ 100 mg/Nm ³)
SO _X (come SO ₂)	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³
COV (come C)		20 mg/Nm ³
NH ₃ (*)		5 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

(\$) valori medi giornalieri

I generatori di calore a servizio di sistemi di cogenerazione e trigenerazione basati su cicli Rankine a vapore o fluido organico devono rispettare le prescrizioni relative ai controlli in continuo indicate al precedente punto 28.5.1).

I sistemi di cogenerazione e trigenerazione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 3 MW per ciascuna unità devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti all'uscita dell'impianto.

I sistemi di cogenerazione e trigenerazione alimentati a biomasse e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 6 MW devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto e dei composti organici volatili in emissione.

I sistemi di cogenerazione e trigenerazione alimentati con combustibili diversi dalle biomasse e aventi potenza termica nominale superiore a 6 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto in emissione.

I sistemi di cogenerazione e trigenerazione alimentati a biomasse e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 20 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

Per i sistemi di cogenerazione e trigenerazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali per i sistemi di cogenerazione e trigenerazione alimentati a metano o GPL e con esclusione dei parametri misurati e registrati in continuo.

I sistemi di cogenerazione e trigenerazione devono essere dotati di totalizzatori di energia elettrica e calore, per la verifica del rispetto del Limite Termico (LT).

26) FORNI DI ASCIUGATURA E ESSICCAZIONE

Nel caso di fornì di asciugatura e essiccazione a scambio diretto a servizio degli impianti tecnologici relativi alle fasi di cui al presente allegato, ai limiti di emissione relativi alla fase in essi svolta, devono essere sommati i limiti di emissione relativi al generatore di calore, sotto riportati, come fattori di emissione riferiti alla potenza termica nominale complessiva di stabilimento del presente punto 26), relativamente a ciascun combustibile; considerando come limiti di emissione i flussi di massa calcolati per ciascun inquinante.

Alimentazione a metano o GPL

Polveri totali	5 g/MWh
NO _x (come NO ₂)	200 g/MWh
SO _x (come SO ₂)	trascurabile

Alimentazione a gasolio o biodiesel

Polveri totali	10 g/MWh
NO _x (come NO ₂)	250 g/MWh
SO _x (come SO ₂)	200 g/MWh

Alimentazione a olio combustibile o biomasse liquide

	Potenza termica nominale complessiva	
	≤ 6MW	> 6MW
Polveri totali	50 g/MWh	10 g/MWh
NO _x (come NO ₂)	350 g/MWh	200 g/MWh
SO _x (come SO ₂)	1700 g/MWh	1700 g/MWh

nei generatori di calore aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

Alimentazione con le biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/2006

	Potenza termica nominale complessiva		
	≤ 3 MW	> 3MW e ≤ 6MW	> 6MW e ≤ 50MW
Polveri totali	55 g/MWh	55 g/MWh	35 g/MWh
NO _x (come NO ₂)	700 g/MWh	550 g/MWh	700 g/MWh
SO _x (come SO ₂)	350 g/MWh	350 g/MWh	350 g/MWh
COV (come C)			55 g/MWh

Sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

Le prescrizioni di cui al presente punto non si applicano alle fasi di essiccazione o cottura di prodotti verniciani di cui al punto 24).

27) GRUPPI ELETTROGENI O MOTORI DI EMERGENZA

Le emissioni provenienti da sistemi di emergenza, quali gruppi elettrogeni o motori, destinati ad operare nei soli casi in cui vi sia un guasto o una anomalia, devono rispettare i seguenti limiti riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume:

Polveri totali	130 mg/Nm ³
CO	650 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	2000 mg/Nm ³ per i motori ad accensione spontanea 500 mg/Nm ³ per gli altri motori

Per tale fase non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato.

28) RICARICA BATTERIE

Gli effluenti provenienti dalle postazioni di ricarica delle batterie piombo-acido, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Acido Solforico (H₂SO₄) 2 mg/Nm³

Per tale fase non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato, e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 14) e 15) della successiva lettera B) del presente allegato.

29) SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO PER SCAMBIO INDIRETTO

Le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori o gli effluenti provenienti da scambiatori di calore (lato aria), sono considerate trascurabili purché sia utilizzato, come fluido per il raffreddamento o riscaldamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo.

30) STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DEI COMBUSTIBILI LIQUIDI

Le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi sono considerate trascurabili, purché la movimentazione di miscele liquide che presentano una tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa alla temperatura di 293,15 K siano effettuate mediante sistemi a circuito chiuso.

31) SERBATOI PER LO STOCCAGGIO GAS TECNICI E SOLUZIONI ACQUOSE

Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido sono considerate trascurabili.

Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico (<68% in massa), soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di acido acetico, soluzioni acquose di acido formico, soluzioni acquose di ipoclorito di sodio, soluzioni acquose di bisolfite di sodio, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di perossido di idrogeno, soluzioni acquose di carbonato di sodio, soluzioni acquose di tensioattivi, soluzioni acquose di policloruro di alluminio, soluzioni acquose di cloruro ferrico, soluzioni

acquose di ammoniaca e soluzioni acquose urea sono considerate trascurabili purché siano trattate in un adeguato sistema di abbattimento.

32) LAVORAZIONI MECCANICHE DEI METALLI

Le lavorazioni meccaniche dei metalli (tornitura, alesatura, foratura, limatura, broccatura, barenatura, stozzatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, traciatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura), con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno, sono comprese nell'elenco delle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 1, dello stesso decreto, non sono sottoposte ad autorizzazione.

33) LAVORAZIONI TESSILI CON EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI

Le lavorazioni tessili:

- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
- nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
 - 2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici;

sono comprese nell'elenco delle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 1, dello stesso decreto, non sono sottoposte ad autorizzazione.

34) Per le emissioni considerate trascurabili non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato, e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 14) e 15) della successiva lettera B) del presente allegato.

B) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'ESERCIZIO

- 1) L'esercizio e la manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento, nonché la quantità e la tipologia delle materie prime, dei prodotti vernicianti, dei solventi e dei combustibili utilizzati devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati.
- 2) Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
- 3) Nel caso di stabilimenti nuovi, trasferiti o modificati, il gestore, che ha presentato domanda di autorizzazione utilizzando l'Allegato 2A, deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi, trasferiti o modificati) facendo esplicito riferimento a quanto dichiarato con la documentazione di cui alla lettera C) del presente allegato.

Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, salvo proroga concessa dalla Provincia sulla base di una richiesta motivata. Da tale data di messa in esercizio decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato.

Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il gestore deve effettuare, per ciascun punto di emissione attivato, il rilevamento delle emissioni in uno dei primi 30 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato.

- 4) Nel caso di primo rinnovo dell'autorizzazione (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2B) il gestore deve rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nel presente allegato per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti e deve adeguare, entro 2 anni dalla presentazione della domanda di adesione, gli altri impianti ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui al presente allegato.

Il gestore deve effettuare, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione, il rilevamento delle emissioni relativamente ai generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti, ed entro 30 giorni dall'adeguamento il rilevamento delle emissioni, per gli altri impianti. Il rilevamento delle emissioni deve determinare la portata degli effluenti nonché tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato.

Dalle date di tali rilevamenti decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato.

- 5) Nel caso di adesione alla nuova autorizzazione in via generale per stabilimenti con singoli impianti già autorizzati in base alla d.d. n. 17/2000, d.g.r. n. 307-42232 del 29 dicembre 1994, d.d. n. 279 del 10 settembre 2004, alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995, alla d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995, alla d.g.r. n. 7-9073 del 22 maggio 1996 o alla d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001 (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2C), il gestore deve rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nel presente allegato per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti e deve adeguare, entro 2 anni dalla presentazione della domanda di adesione, gli altri impianti ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui al presente allegato.

Il gestore deve effettuare, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione, il rilevamento delle emissioni relativamente ai generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti, ed entro 30 giorni dall'adeguamento il rilevamento delle emissioni, per gli altri impianti. Il rilevamento delle emissioni deve determinare la portata degli effluenti nonché tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato.

Qualora lo stabilimento risulti già adeguato ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui alla presente determinazione, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione, il gestore deve darne comunicazione alla Provincia indicando l'ultima data nella quale sono stati effettuati i rilevamenti per ciascun punto di emissione.

Dalle date di tali rilevamenti decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato.

- 6) Nel caso di adesione all'autorizzazione in via generale per stabilimenti già interamente autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2D), il gestore deve effettuare, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione, il rilevamento delle emissioni per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato, a meno che comunichi alla Provincia l'ultima data nella quale sono stati effettuati i rilevamenti per ciascun punto di emissione, specificando che lo stabilimento risultava già conforme ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui alla presente determinazione.

Dalle date di tale rilevamento decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato.

- 7) Il gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti, le date in cui saranno effettuati i prelievi di cui ai punti 3), 4), 5) e 6), nonché quelli periodici, ove prescritti nella lettera A) del presente allegato.

I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, all'ARPA e al Comune territorialmente competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento.

- 8) Per l'effettuazione dei rilevamenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) nonché dei rilevamenti periodici, ove prescritti nella lettera A) del presente allegato, e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988) e i seguenti metodi:

- UNI 10169 per la determinazione della portata di flussi gassosi convogliati;
- UNI EN 12619 o UNI EN 13526 per la determinazione dei composti organici volatili COV(comeC);
- UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei singoli composti organici
- UNI EN 13284-1 per la determinazione delle polveri totali;
- ISTISAN 98/2 per la determinazione dei composti inorganici del cloro e del fluoro rispettivamente come HCl e HF;
- UNI EN 15058:2006 per la determinazione del CO;
- UNI EN 14792:2006 o UNI EN 10878:2000 per la determinazione degli ossidi di azoto;
- UNI 10393:1995 o ISTISAN 98/2 per la determinazione degli biossido di zolfo;
- UNI EN 14789:2006 per la determinazione dell'ossigeno.

Qualora per l'inquinante da determinare non esistano metodi di prova ufficiali o metodi emessi da organismi di normazione (es. UNI, EN, ISO), nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata

- 9) Per la fase di verniciatura di oggetti vari non sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni, ma, nel caso di utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso in quantitativi superiori a 0,300 kg/ora e a 2,5 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento, il gestore deve registrare, utilizzando i modelli di cui alla lettera D) del presente allegato, per ciascuna postazione o cabina di verniciatura:

- la data, la tipologia e i quantitativi di prodotti vernicianti pronti all'uso utilizzati e la percentuale in massa di solvente organico in essi contenuta;
- la data e il quantitativo di solvente effettivamente utilizzato per la pulizia delle apparecchiature o per altri usi.

Inoltre, nel caso di utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso con contenuto in solvente organico superiore al 10%, il gestore, al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione totale ed elaborare annualmente il piano di gestione dei solventi deve registrare anche:

- la percentuale in massa di sostanza solida (secco) contenuta nei prodotti vernicianti pronti all'uso utilizzati;
- la data di smaltimento e il quantitativo di solvente presente nei rifiuti smaltiti, diversi dal carbone attivo esausto;
- la data di sostituzione, la quantità e il tipo di carbone attivo di volta in volta sostituito; per ciascuna cabina di verniciatura dovrà essere verificato che ogni carica di carbone attivo sia stata sostituita con idonea frequenza, tenendo conto che non può considerarsi una capacità di adsorbimento superiore a 12 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.

La registrazione deve avvenire preferibilmente ogni qual volta vengono effettuate le operazioni di verniciatura o la sostituzione dei carboni attivi o, comunque, almeno una volta al mese.

- 10) Per la fase di verniciatura di oggetti vari il gestore deve trasmettere alla Provincia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i modelli di cui alla lettera D) del presente allegato con le registrazioni riferite all'anno solare precedente. Nel caso di utilizzo di prodotti vernicianti con contenuto in solvente organico superiore al 10% in quantitativi superiori a 0,300 kg/ora e a 2,5 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento il piano di gestione dei solventi riferito allo stabilimento, elaborato secondo i MODELLI 2 e 3 di cui alla lettera D) del presente allegato, dovrà dimostrare il rispetto del valore limite di emissione totale di cui al punto 24.1) per l'anno solare precedente. Nel caso di primo rinnovo dell'autorizzazione (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2B) e nel caso di adesione alla nuova autorizzazione in via generale (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2C) o 2D) i modelli di cui alla lettera D) sono utilizzati a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda di adesione.

- 11) I sistemi di misura e registrazione in continuo delle emissioni devono essere gestiti in conformità a quanto disposto nell'Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/06.

- 12) Il gestore deve conservare per almeno due anni in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia delle registrazioni di cui al punto 9) della lettera B) e del punto 12) della lettera A) del presente allegato, nel caso prescritto, copia della elaborazione annuale del piano di gestione dei solventi di cui al punto 10) della lettera B) e del punto 12) della lettera A) del presente allegato.
- 13) Le fatture di acquisto delle materie prime, dei combustibili, dei prodotti vernicianti, dei solventi e le fatture inerenti la sostituzione di ogni carica di carbone attivo, che devono essere conservate per la normativa fiscale, devono essere messe a disposizione degli organismi preposti al controllo.
- 14) I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza.
- 15) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta del gestore, essere concessa dal Comune.
- 16) Il gestore deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa per ottenere l'autorizzazione in via generale.

C) DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE CON LA DOMANDA

Tutte le informazioni devono essere relative alla situazione dello stabilimento prevista (domanda secondo Allegato 2A) o adeguata (domanda secondo Allegati 2B, 2C, 2D) ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e alle prescrizioni della presente determinazione.

C.1) RELAZIONE DESCRITTIVA

Per ciascuna fase indicare il numero e la tipologia di apparecchiature utilizzate e la loro potenzialità espressa come massimo quantitativo di materiale trattato per ciclo, nel caso di apparecchiature discontinue, o come massimo quantitativo orario di materiale trattato, nel caso di apparecchiature continue.

Per il termofissaggio e per l'essiccazione indicare per ciascuna apparecchiatura il numero e la potenzialità dei bruciatori installati ed il combustibile utilizzato o la diversa tipologia del sistema di riscaldamento.

Per ciascuna macchina di lavaggio con solvente a ciclo chiuso a ciclo discontinuo indicare :

- il tipo di solvente utilizzato
- il quantitativo annuo massimo di solvente utilizzabile
- il quantitativo annuo massimo teorico di prodotto pulito e asciugato
- il volume del tamburo della macchina lavasecco

Per ciascuna macchina di lavaggio con solvente a ciclo chiuso a ciclo continuo indicare:

- il tipo di solvente utilizzato
- il quantitativo annuo massimo di solvente utilizzabile
- il quantitativo annuo massimo teorico di prodotto pulito e asciugato

Per ciascuna postazione di smacchiatura con solventi indicare il tipo di sostanza pulente nonché la quantità utilizzata all'ora e all'anno.

Indicare la potenzialità dei generatori di calore a servizio dello stabilimento o ad uso climatizzazione invernale e/o estiva, il tipo di combustibile, il fluido riscaldato e la temperatura di riscaldamento.

Indicare la potenzialità termica ed elettrica dei sistemi di produzione di energia elettrica e di cogenerazione, la tipologia impiantistica e il tipo di combustibile utilizzato.

Indicare la potenzialità termica dei forni asciugatura e essiccazione, a servizio degli impianti tecnologici, il tipo di combustibile e la fase svolta.

Indicare la potenzialità termica ed elettrica dei gruppi elettrogeni o motori di emergenza e il tipo di combustibile utilizzato.

Per la fase di pulizia di superfici con solventi organici e/o solventi organici clorurati in macchine di lavaggio a circuito:

- indicare il tipo di sostanza pulente e/o sgrassante, nonché le quantità massime utilizzabili all'ora, al giorno ed all'anno.
- indicare il volume utile di ogni macchina di lavaggio installata.

Per la fase di pulizia di superfici con detergenti a base acquosa:

- indicare il detergente a base acquosa utilizzato, la sua composizione nonché le quantità massime utilizzabili all'ora, al giorno ed all'anno.

Per la fase di incollaggio con utilizzo di colle o mastici:

- indicare il tipo di colle e mastici utilizzati, la percentuale in massa di solventi organici in essi contenuta, nonché le quantità massime utilizzabili all'ora, al giorno e all'anno.

Per la fase di verniciatura di oggetti vari:

- indicare il tipo di prodotti vernicianti pronti all'uso utilizzati, la percentuale in massa di solventi e la percentuale in massa di sostanza solida (secco) in essi contenute, nonché le quantità massime utilizzabili all'ora, al giorno ed all'anno.
- indicare la quantità e il tipo di carbone attivo installato a servizio di ciascuna cabina di verniciatura.
- indicare la tipologia e la potenzialità di altri sistemi di polimerizzazione utilizzati (es: UV, IR, microonde).

Per ciascun serbatoio di stoccaggio dei combustibili liquidi indicare il volume, il tipo di prodotto stoccati e se la movimentazione avviene a circuito chiuso.

Per ciascun serbatoio di stoccaggio di: azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca, soluzioni acquose di urea, indicare il volume, il tipo di prodotto stoccati e il sistema di abbattimento delle emissioni adottato.

C.2) QUADRO DELLE EMISSIONI

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo(*) ed indicando come provenienza la fase, il tipo e il numero di apparecchiature per le quali si richiede l'autorizzazione in via generale o il rinnovo dell'autorizzazione, utilizzando la terminologia delle lavorazioni/fasi adottata nella lettera A) del presente allegato, nonché gli impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e gli impianti termici civili, come definiti dall'art. 283, comma 1, lettera d) del d.lgs. 152/2006, disciplinati al Titolo II della parte quinta del d.lgs. 152/2006.

STABILIMENTO:					
PUNTO DI EMISSIONE n. (*)	PROVENIENZA	PORTATA [m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa]	ALTEZZA PUNTO DI EMISSIONE [m]	DIAMETRO o LATI [m] o [mxm]	TIPO DI IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

(*) nel caso di modifica di stabilimento, la numerazione progressiva dei punti di emissione deve tenere conto degli eventuali punti di emissione già esistenti nello stabilimento medesimo.

D) MODELLI DI REGISTRAZIONE E PIANO GESTIONE DEI SOLVENTI

MODELLO 1: da inviare alla Provincia entro il 31 marzo di ciascun anno

**UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno
COMPLESSIVI DI STABILIMENTO E NON SUPERIORE A 5 kg/ora PER CIASCUNA POSTAZIONE,
AVVENTI CONTENUTO DI SOLVENTI ORGANICI NON SUPERIORE AL 10% IN MASSA**

RAGIONE SOCIALE _____

CODICE STABILIMENTO _____

INDIRIZZO _____

CAP _____ **COMUNE** _____ **PROV.** _____

ANNO _____

ANNO

Solventi effettivamente utilizzati nel corso dell'anno per pulizia apparecchiature ed altri usi [kg]

Data/...../.....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma e timbro

MODELLO 2: da inviare alla Provincia entro il 31 marzo di ciascun anno

UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno COMPLESSIVI DI STABILIMENTO E

NON SUPERIORE A 5 kg/ora PER CIASCUNA CABINA DI VERNICIATURA, AVVENTI CONTENUTO DI SOLVENTI ORGANICI SUPERIORE AL 10% IN MASSA

da compilare per ciascuna cabina di verniciatura

RAGIONE SOCIALE _____ CODICE STABILIMENTO _____

INDIRIZZO _____ **CAP** _____ **COMUNE** _____ **PROV.** _____

CABINA DI VERNICIATURA N. _____

ANNO _____

Eventuale capacità di adsorbimento residua anno precedente del filtro a carbone attivo: _____ [kg]

(◊) La capacità di adsorbimento residua si calcola moltiplicando il quantitativo di carbone sostituito per la capacità di adsorbimento, diviso 100, e sottraendo il quantitativo di solvente presente nei prodotti vernicianti utilizzati dalla data di ultima sostituzione dei carboni alla fine dell'anno solare.

(*) La corretta sostituzione dei carboni attivi si verifica quando L è maggiore o uguale a zero: in tal caso è possibile considerare un'efficienza di abbattimento pari all'85%.

MODELLO 3: PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI E VERIFICA CONFORMITA'
da inviare alla Provincia entro il 31 marzo di ciascun anno

Spett. Provincia di

Via.....

.....

RAGIONE SOCIALE _____

CODICE STABILIMENTO _____

INDIRIZZO _____

CAP _____ COMUNE _____ PROV. _____

PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI

ANNO _____

Riepilogo solventi organici cabina di verniciatura 1

Solventi presenti nei prodotti verniciani [kg]	Solventi utilizzati per usi diversi [kg]	Solventi Organici [kg]	Solventi organici catturati dal sistema di abbattimento [kg]	Solventi organici nei rifiuti smaltiti [kg]	Emissione totale annua cabina 1 [kg]
A	B	C	D	F	E
sommare colonna D del MODELLO 2	sommare colonna M del MODELLO 2	sommare A + B	eseguire calcolo $A \times 85\%$	sommare colonna N del MODELLO 2	C - D - F

Riepilogo solventi organici cabina di verniciatura 2

Solventi presenti nei prodotti verniciani [kg]	Solventi utilizzati per usi diversi [kg]	Solventi Organici [kg]	Solventi organici catturati dal sistema di abbattimento [kg]	Solventi organici nei rifiuti smaltiti [kg]	Emissione totale annua cabina 2 [kg]
A	B	C	D	F	E
sommare colonna D del MODELLO 2	sommare colonna M del MODELLO 2	sommare A + B	eseguire calcolo $A \times 85\%$	sommare colonna N del MODELLO 2	C - D - F

Riepilogo solventi organici cabina di verniciatura 3

Solventi presenti nei prodotti verniciani [kg]	Solventi utilizzati per usi diversi [kg]	Solventi Organici [kg]	Solventi organici catturati dal sistema di abbattimento [kg]	Solventi organici nei rifiuti smaltiti [kg]	Emissione totale annua cabina 3 [kg]
A	B	C	D	F	E
sommare colonna D del MODELLO 2	sommare colonna M del MODELLO 2	sommare A + B	eseguire calcolo $A \times 85\%$	sommare colonna N del MODELLO 2	C - D - F

VERIFICA CONFORMITA'

Quantità totale secco nei prodotti vernicianti utilizzati [kg]	Emissione totale annua [kg]	Verifica fattore di emissione:			
H Tot	E Tot	E Tot / H Tot			
<i>sommare colonna F del MODELLO 2 per ciascuna cabina di verniciatura</i>			<i>per essere congruo il valore deve risultare < 0,35</i>		
Cabina 1		VERO			
Cabina 2		FALSO			
Cabina 3					
Totale					

Timbro e Firma

Data,